SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 febbraio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 gennaio 2005, n. **9.**

Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443 . . Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2004.

Approvazione della variante al piano stralcio-fasce fluviali del fiume Lambro . . . . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2004.

Approvazione del piano stralcio Po lombardo, tratto da Breme al Ponte di Valenza e tratto da S. Cipriano Po ad Arena Po. Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2004.

Approvazione della variante al piano stralcio di difesa dalle alluvioni per il Basso Volturno . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2004.

Approvazione della variante delle fasce fluviali del fiume Toce . . . . Pag. 18

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 13 gennaio 2005.

Modifica del decreto 28 dicembre 2004, relativo al riconoscimento, al sig. Niedziela Andrzej, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 20

Ministero dell'interno

DECRETO 7 gennaio 2005.

Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio . . . . . Pag. 20

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 5 gennaio 2005.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, dei Carnevali di Putignano e Dauno e dei Campionati Mondiali di Sci Alpino di Bormio - 2005. Pag. 24

DECRETO 20 gennaio 2005.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 1996/2006, 1º gennaio 1997/2007, 1º gennaio 1998/1º luglio 2005, 1º gennaio 2000/1º luglio 2007, 1º gennaio 2001/1º luglio 2008 e 1º gennaio 2002/ 1º luglio 2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º gennaio 2005 e scadenza 1º luglio 2005 . . . Pag. 25

DECRETO 20 gennaio 2005.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 2002/1º luglio 2009, relativamente alla settima semestralità, con decorrenza 1º gennaio 2005 e scadenza 1º luglio 2005 . . . . Pag. 26

DECRETO 21 gennaio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006, nona e decima tranche. Pag. 27

DECRETO 26 gennaio 2005.

Accertamento dell'importo rimborsato a scadenza di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» 2 gennaio 2003 - 31 dicembre 2004, eseguito con le disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato . . . . Pag. 29

Ministero della salute

DECRETO 31 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihu Gabriela Cornelia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra . . . . Pag. 29

DECRETO 19 gennaio 2005.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «S. Pancrazio Trescore», in Trescore Balneario . . . . Pag. 30

Ministero della difesa

DECRETO 1º settembre 2004.

Costituzione del Centro logistico interforze NBC, nonché soppressione dello Stabilimento militare materiali difesa NBC e del Centro tecnico militare chimico fisico e biologico. Pag. 31

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 3 dicembre 2004.

Concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 3, comma 137, legge n. 350/2003, in favore dei dipendenti della società SIELTE S.p.a. e annullamento del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società E.T.S. S.r.l. (Decreto n. 35246). Pag. 39

DECRETO 10 gennaio 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cooperativa DI.TRA. 2000», in Mentana . . . . Pag. 40

DECRETO 24 gennaio 2005.

Scioglimento di quattro società cooperative . . . . . Pag. 41

DETERMINAZIONE 25 gennaio 2005.

Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, presso la provincia di Biella . . . . Pag. 42

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 25 gennaio 2005.

Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Pag. 42

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 2 novembre 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. . . . . Pag. 47

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 20 gennaio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocellara del Belice» . . . . Pag. 49

DECRETO 20 gennaio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» . . . . Pag. 49

Ministero delle attività produttive

DECRETO 17 gennaio 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Toscana Tabacchi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma . . . . Pag. 50

DECRETO 17 gennaio 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.S.A.G.I. centro di accoglienza soggiorno e di attività per giovani a r.l.», in Ponte a Poppi . . . . Pag. 50

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 24 gennaio 2005.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano, registrate a nome della società FARMA 3 S.r.l.. (Determinazione n. 9). Pag. 51

DETERMINAZIONE 26 gennaio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Velcade (bortezomib), autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione C/22 2005) Pag. 53

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

PROVVEDIMENTO 13 gennaio 2005.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avente ad oggetto «Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali» . . . . Pag. 54

CIRCOLARI

Ministero delle politiche agricole e forestali

CIRCOLARE 11 gennaio 2005, n. **200500584.**

Circolare esplicativa del Piano per l'arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro le 6 miglia che utilizzano il sistema di pesca a strascico. Pag. 60

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

CIRCOLARE 27 gennaio 2005, n. **CNIPA/CR/46.**

Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004: codici identificativi della chiave pubblica relativa alle coppie di chiavi utilizzate dal Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione per la sottoscrizione dell'elenco pubblico . . . . Pag. 61

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 1° febbraio 2005 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 62

Ministero delle attività produttive:

Modifica della forma societaria dell'Organismo «SGS Italia srl» di Milano in «SGS Italia Spa». . . . . Pag. 62

Modifica della denominazione dell'Organismo «Istituto di certificazione della qualità» di Milano in «Certiquality srl - Istituto di certificazione della qualità» . . . . Pag. 62

Modifica della denominazione della società «IQM - Innovazione, Qualità e Miglioramento srl» di Roma in «IQM - Ispezioni e Monitoraggi per la qualità srl» in sigla «IQM Ispezioni srl» . . . . Pag. 62

Agenzia italiana del farmaco: Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Summa». . . . . Pag. 62

Regione Campania: Autorizzazione alla produzione e vendita nello stabilimento industriale di Sant'Arsenio, dell'acqua minerale «Futurella» . . . . Pag. 63

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 2004. Situazione del bilancio dello Stato.

05A01007

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 gennaio 2005, n. **9.**

Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 2004;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Integrazione del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190

1. Al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente capo:

«*CAPO II*-BIS

QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI

Art. 20-*bis*

Istituzione del sistema di qualificazione-classifiche

1. È istituito il sistema di qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili previsti dall'articolo 12 della legge quadro.

2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente decreto legislativo ovvero documentata ai sensi dell'articolo 20-*septies*, comma 2, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale ai sensi dell'articolo 20-*octies*, comma 9.

3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:

a) I: sino a 350 milioni di euro;

b) II: sino a 700 milioni di euro;

c) III: oltre 700 milioni di euro.

4. L'importo della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.

Art. 20-*ter*

Requisiti per le iscrizioni

1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti generali:

a) il possesso di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001/2000 ovvero, per il periodo di validità residua, UNI EN 9001/1994;

b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 20-*quater*;

c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*.

Art. 20-*quater*

Requisiti di ordine generale

1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non è richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, da non oltre cinque anni.

Art. 20-*quinquies*

Requisiti di ordine speciale

1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) adeguata capacità economica e finanziaria;

b) adeguata idoneità tecnica ed organizzativa;

c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:

a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera *a)* del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all'attività diretta ed indiretta di cui alla lettera *b)*. Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci per cento, il patrimonio netto consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante. Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla lettera *b)* è incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1°gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere inferiore al quindici per cento e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio non deve essere inferiore al venti per cento, e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la cifra d'affari;

b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente la domanda di iscrizione mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per la Classifica I, mille milioni di euro per la Classifica II e milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata con le modalità di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. Nella cifra d'affari in lavori consolidata possono essere ricomprese le attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla impresa.

3. La adeguata idoneità tecnica ed organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano gli articoli 21, 23 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, oltre a quelli eseguiti in adempimento di contratti di appalto di cui all'articolo 19 della legge quadro, i lavori eseguiti in adempimento dei contratti di appalto previsti dall'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità al modello allegato al presente decreto.

4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale è dimostrato:

a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a quindici unità per la Classifica I, venticinque unità per la Classifica II e quaranta unità per la Classifica III;

b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la Classifica I, sei unità per la Classifica II e nove unità per la Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicità di incarico. L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la riduzione della Classifica.

5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa di cui al comma 3

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.

Art. 20-*sexies*

Consorzi stabili e Consorzi di cooperative

1. I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente generale è richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di non più di cinque consorziati per la Classifica I e non più di quattro consorziati per la Classifica II e III. I consorziati assumono responsabilità solidale per la realizzazione dei lavori affidati al Consorzio in regime di contraente generale.

2. I Consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri requisiti, determinati con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

3. Per i Consorzi stabili:

a) i requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 20-*quater*, devono essere posseduti da ciascun Consorziato e dal Consorzio;

b) il requisito di cui all'articolo 20-*ter*, lettera *a)*, sistema di qualità aziendale, qualora non posseduto dal Consorzio, deve essere posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;

c) il requisito di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 2, lettera *b)*, cifra d'affari in lavori, è convenzionalmente incrementato del venti per cento nel primo anno di vita del Consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e del dieci per cento nel terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi già costituiti, il termine per l'aumento convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) il requisito di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 3, lavoro di punta, può essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da consorziati diversi. Tale requisito può essere conseguito alternativamente, con il più consistente lavoro realizzato da uno dei consorziati, con i due più consistenti lavori realizzati da non più di due consorziati, con i tre più consistenti lavori realizzati compiuti da non più di tre consorziati;

e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il Consorzio stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di euro per la Classifica I, a quindici milioni di euro per la Classifica II, a trenta milioni di euro per la Classifica III di qualificazione. Tale importo sarà ridotto del trenta per cento, qualora il requisito di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 2, lettera *a)*, sia pari ad un valore compreso tra il quindici ed il venti per cento, ovvero del cinquanta per cento qualora il suddetto requisito sia superiore al venti per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'importo è ridotto del trenta per cento qualora il requisito sia superiore al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al quaranta per cento;

f) il Consorzio stabile ha facoltà di costituire una società di progetto, alla quale si applica, tra l'altro, il regime di responsabilità previsto dal presente decreto. Ove non si avvalga di tale facoltà il Consorzio stabile deve comunque adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando, ove superiore a quello di cui alla lettera *e)*.

4. I Consorzi di cooperative possono conferire le attività di contraente generale di cui siano aggiudicatari, esclusivamente a propri consorziati ammessi al sistema di qualificazione, per qualunque classifica. In tale caso:

a) la prevista assegnazione delle attività deve essere comunicata dal Consorzio in sede di qualifica e, per le aste pubbliche, in sede di offerta;

b) le Imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;

c) i requisiti delle Imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal Consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi dell'articolo 20-*octies*;

d) il Consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta solidalmente responsabile con la Cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di più di una Cooperativa, si procede alla costituzione di una società di progetto ai sensi del presente decreto. Nel caso in cui il Consorzio non partecipi alla Società di progetto, rimane comunque responsabile in solido con le Cooperative assegnatarie e con la Società di progetto, ovvero con la sola Società di progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al presente decreto.

Art. 20-*septies*

Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia

1. Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

pubblici a condizioni di reciprocità la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

2. Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente decreto legislativo non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Esse si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione al sistema e la partecipazione delle imprese italiane alle gare, ivi inclusi quelli eventualmente necessari per conseguire le attestazioni di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 5.

Art. 20-*octies*

Norme di partecipazione alla gara

1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:

a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo 20-*quater*; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali è sempre espletata;

b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati ed idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;

c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere nel rispetto delle previsioni della citata direttiva 93/37/CEE del consiglio, del 14 giugno 1993, e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Ai fini del comma 1, lettera *c)*, la esecuzione di lavori analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potrà essere documentata dalle imprese affidatarie designate ovvero dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalità dell'articolo 20-*quinquies*, comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34:

a) organismi edilizi (OG1);

b) opere per la mobilità su gomma e su ferro (OG3 e OG4);

c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);

d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);

e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);

f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).

3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni anche specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori delle lavorazioni più complesse. A tali qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2.

4. Ad integrazione dei criteri indicati all'articolo 10, comma 4, fanno parte degli elementi da individuare da parte dei soggetti aggiudicatori ai fini degli affidamenti a contraenti generali con il sistema della offerta economicamente più vantaggiosa:

a) la maggiore entità di lavori e servizi che il contraente generale si impegna ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del presente decreto. Ai fini predetti rilevano esclusivamente gli affidamenti di lavori aventi singolarmente entità superiore al cinque per cento dell'importo di aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere specialistiche ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge quadro aventi singolarmente entità superiore al tre per cento del predetto importo, nonché gli affidamenti di servizi di ingegneria, gestione, programmazione e controllo qualità, che il Contraente generale intende affidare a terzi;

b) la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato è in grado di offrire.

5. Ai fini dell'articolo 9, comma 7, del presente decreto, la quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di offerta, si intende riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non esegue con mezzi propri.

6. I soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono istituire il proprio sistema di qualificazione secondo le previsioni del medesimo decreto legislativo. A tale fine i soggetti aggiudicatori ammettono al sistema i Contraenti generali qualificati a norma del presente decreto e dotati, inoltre, delle eventuali qualificazioni specifiche individuate dal soggetto aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi alle previsioni dei commi 1 e 2.

7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993. È fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di un'associazione temporanea o Consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio, anche stabile.

8. Per gli appalti concorso e le gare da aggiudicare alla offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori classificati; i premi devono essere limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e possono essere accordati per un valore

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

complessivo massimo dell'uno virgola cinque per cento dell'importo a base di gara, in caso di appalto concorso, e dello zero virgola sessanta per cento, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa.

9. I Contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui al presente decreto ovvero dimostrata ai sensi dell'articolo 20-*septies*, comma 2, possono partecipare alla gara in associazione o Consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi dell'articolo 20-*septies*, comma 2. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.

10. Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto aggiudicatore può provvedere in via di autotutela all'annullamento della aggiudicazione intervenuta.

Art. 20-*nonies*

Gestione del sistema di qualificazione

1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La durata dell'efficacia della attestazione è pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione è rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.

3. La attestazione di cui al comma 1 è necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si farà riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto applicabili. Le ulteriori modalità tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio della attestazione, saranno regolate con provvedimento ministeriale.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una commissione per l'esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione; le spese della Commissione sono anticipate dai ricorrenti e poste a carico della parte soccombente, in conformità alle previsioni di apposito regolamento emanato di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora dovesse risultare soccombente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una Commissione consultiva alla quale partecipano rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative nel settore, dei maggiori committenti di opere di preminente interesse nazionale ed esperti del settore, nonché dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il monitoraggio dell'applicazione del presente decreto. La Commissione ha accesso alle informazioni di cui all'articolo 20-*decies*. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non è corrisposto alcun compenso o rimborso per le spese dei componenti.

Art. 20-*decies*

Obbligo di comunicazione

1. Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente generale e di subappalto degli appaltatori del contraente generale, devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo all'osservatorio sui lavori pubblici, costituito presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché agli osservatori regionali dei lavori pubblici, sul cui territorio insistono le opere. L'osservatorio sui lavori pubblici e gli osservatori regionali mettono a disposizione i dati agli altri Enti ed organismi interessati.

Art. 20-*undecies*

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modello
(previsto dall'art. 20-quinquies,
comma 3)

CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Quadro A: Contratto

Soggetto aggiudicatore ______________________________ Codice ______________
Responsabile del procedimento __________________________ Indirizzo ______________
Oggetto dell'affidamento e luogo di esecuzione ______________________________
____
____
____
____
____

Importo complessivo dell'affidamento:

- euro ____________________ (in cifre e lettere) ____________________

Tipologia dell'affidamento:

- appalto;
- affidamento a contraente generale;
- concessione ai sensi di ____________

Quadro B: Soggetto aggiudicatario

A	Impresa singola (articolo 10, comma 1, lettera a), legge 109/94)	
B	Consorzio (articolo 10, comma 1, lettera b), legge 109/94)	
C	Consorzio stabile (articolo 10, comma 1, lettera b) legge 109/94)	
D	Associazione orizzontale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge 109/94)	
F	Associazione verticale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge 109/94)	
E	Consorzi (articolo 10, comma 1, lettera e), legge 109/94)	
F	GEIE (articolo 10, comma 1, lettera d-bis), legge 109/94)	

Composizione soggetto aggiudicatario

Impresa	Sede	Mandataria	Mandante	Percentuale di partecipazione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Importo del contratto (al netto del ribasso): euro ____________________

Quadro C: esecuzione dei lavori

Data di inizio dei lavori ____________________ Eventuale data di ultimazione ____________

Importo contabilizzato alla data ____________________ euro ____________________

Importo revisione prezzi euro ____________________

Risultanze del contenzioso euro ____________________

Importo totale euro ____________________

Responsabile della condotta dei lavori ____________________

Suddivisione dei lavori eseguiti tra le Imprese aggiudicatarie

Impresa	Percentuale di lavori di competenza

Dichiarazione sulla esecuzione dei lavori ____________________

____

____

____

____

____

Data ____________________ Il responsabile del procedimento o per i lavori sui beni culturali l'autorità preposta alla tutela del bene

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i dcereti aventi valore di legge e i regolamenti.

Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario è il seguente:

«2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'art. 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16. 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;

b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;

c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché della eventuale ulteriore collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate, con oneri a proprio carico;

d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della facoltà, da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo;

e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;

f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;

g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;

h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell'art. 37-*quinquies* della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'art. 37-*sexies* della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte dei soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;

i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;

l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditività potenziale della stessa, della possibilità di corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonché della possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;

n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale;

o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo.

3. I decreti legislarivi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei tre anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2».

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 reca: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 2002 n. 199, supplemento ordinario.

— La legge 24 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1909.

— L'art. 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, detta Legge quadro in materia di lavori pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario è il seguente:

«Art. 12 *(Consorzi stabili)*. — 1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'art. 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

3. Il regolamento di cui all'art. 8, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo art. 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo IX del libro quinto del codice civile, nonché l'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 34 della presente legge.

5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'art. 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984. n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.

8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

8-*bis*. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno: al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.

8-*ter*. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'art. 8, comma 4, lettera *e)*, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.».

— Il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 febbraio 2000, n. 49, supplemento ordinario è il seguente:

«Art. 17 *(Requisiti d'ordine generale)*. — 1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;

d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzionc sociale secondo la legislazione italiana o del Paese di residenza;

e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate. rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del Paese di provenienza;

f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;

g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici;

l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

2. L'autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.

3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.».

— Il testo dell'art. 18, commi 3 e 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 è il seguente:

«3. La cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.

4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *e)* ed *e-bis)* della legge, e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.».

— Il testo degli articoli 21, 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 è il seguente:

«Art. 21 *(Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti)*. — 1. Gli importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato *A*, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.

2. Sono soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del presente regolamento.».

«Art. 23 *(Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero)*. — 1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce:

a) per i Paesi aderenti all'Unione europea, la certificazione rilasciata dal committente ed il certificato di collaudo, laddove emesso;

b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del consolato competente vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzioni nonché la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;

c) una copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti.».

Art. 25 *(Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi)*. — 1. L'attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all'allegato *A* e relativi ai lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche, ovvero di soggetti comunque tenuti all'applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici, viene effettuata con riferimento alla categoria prevalente richiesta nel bando di gara.

2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici, l'importo e la categoria dei lavori sono desunti dal contratto di appalto o altro documento di analoga natura ed è valutato per intero nella corrispondente categoria individuata dalle tabelle di cui all'allegato *A*.

3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100%.

4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.) così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del 25%.

5. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:

a) concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato;

b) copia del contratto stipulato;

c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;

d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

6. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall'art. 24, comma 1, lettera *b)*.».

— L'art. 19 della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109 è il seguente:

«Art. 19 *(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)*. — 01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'art. 24, comma 6.

1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso. conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1;

b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1, qualora:

1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;

2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera;

3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.

1-*bis*. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera *b)*, la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'art. 16, comma 4.

1 -*ter*. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera *b)*, deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità.

1-*quater*. *(Abrogato)*.

1-*quinquies*. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall'appaltatore.

2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'art. 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.

2-*bis*. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'art. 37-*septies*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

2-*ter*. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.

2-*quater*. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'art. 37-*quater*, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)* non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.

4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; salvo il caso di cui al comma 5, i contratti di cui al comma 1, lettera *b)*, numeri 1), 2) e 4) del presente articolo, sono stipulati a corpo.

5. È in facoltà dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, i contratti di cui al comma 1, lettera *a)*, di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.

5-*bis*. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.

5-*ter*. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all'art. 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.

5-*quater*. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-*ter* nonché le modalità di aggiudicazione.».

— La direttiva 93/37/CEE Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori è pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 1993, n. L 199, entrata in vigore il 5 luglio 1993.

— L'art. 13, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è il seguente:

«7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 reca: «Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 6 maggio 1995, n. 104, supplemento ordinario.

05G0027

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2004.

Approvazione della variante al piano stralcio-fasce fluviali del fiume Lambro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto il proprio decreto del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli, sono state delegate, tra l'altro, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 recante «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po»;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, relativo a «Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e prevenzione per le aree a rischio»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po»;

Visto il proprio decreto emesso in data 29 settembre 1998, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 1-*bis*, relativo a «procedure per l'adozione dei progetti di piano stralcio»;

Considerato che con la deliberazione n. 3 del 25 febbraio 2003, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «Progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 - Fasce fluviali del Fiume Lambro nel tratto dal lago di Pusiano alla confluenza con il Deviatore Redefossi» e che l'avviso di adozione di tale progetto di variante è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2003;

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, commi 1-10, della legge n. 183/1989 e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si è svolta la conferenza programmatica in data 4 dicembre 2003, che ha espresso parere favorevole in merito al progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico, come modificato ed integrato a seguito delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Considerato che, successivamente, la Regione Lombardia ha preso atto delle determinazioni finali favorevoli della Conferenza programmatica relative al progetto di variante, con atto della giunta regionale n. VII/15616 del 12 dicembre 2003;

Vista la deliberazione n. 2/2004 del 3 marzo 2004 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha adottato la «variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 - Fasce fluviali del Fiume Lambro nel tratto dal Lago di Pusiano alla confluenza con il Deviatore Redefossi»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 10 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la «variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 - Fasce fluviali del Fiume Lambro nel tratto dal lago di Pusiano alla confluenza con il Deviatore Redefossi», adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 2/2004 nella

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

seduta del 3 marzo 2004, costituita dagli elaborati di seguito specificati che fanno parte integrante del presente decreto:

1) cartografia di delimitazione delle fasce fluviali (n. 11 tavole);

2) relazione tecnica.

Art. 2.

Le tavole grafiche, la relazione ed i vari allegati di cui all'art. 1 del presente decreto, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale della difesa del territorio) e presso l'Autorità di bacino del fiume Po, nonché presso i comuni interessati dalla variante approvata.

L'Autorità di bacino del fiume Po è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della regione territorialmenie competente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 66

05A00533

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2004.

Approvazione del piano stralcio Po lombardo, tratto da Breme al Ponte di Valenza e tratto da S. Cipriano Po ad Arena Po.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto il proprio decreto del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli, sono state delegate, tra l'altro, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 recante «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po»;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, relativo a «Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e prevenzione per le aree a rischio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po;

Visto il proprio decreto emesso in data 29 settembre 1998, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante « Intereventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2000, n. 365, ed in paruicolare l'art. 1, comma 1-*bis*, relativo a «procedure per l'adozione dei progetti di piano stralcio»;

Considerato che con la deliberazione n. 19 del 26 aprile 2001, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «Progetto di piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da San Cipriano Po ad Arena Po)» e che l'avviso di adozione di tale progetto di variante è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 19 luglio 2001;

Considerato che a seguito della conclusione della procedura di cui al combinato disposto dell'art. 18, commi 1-10, della legge n. 183/1989 e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, relativamente alle parti dei progetto di piano di integrazione n. 1 concernenti i Nodi idraulici di Ivrea e di Casale Monferrato, il Comitato istituzionale, nella seduta del 25 febbraio 2003, ha definitivamente adot-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tato rispettivamente con le deliberazioni n. 1/2003 e n. 2/2003 le due integrazioni relative ai nodi idraulici di Ivrea e di Casale Monferrato;

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, commi 1-10, della legge n. 183/1989 e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, in data 18 settembre 2003, si è svolta la conferenza programmatica, che ha espresso parere favorevole in merito al Progetto di integrazione al piano stralcio per l'assetto idrogeologico, come modificato ed integrato a seguito delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Considerato che, successivamente, la Regione Lombardia ha preso atto delle determinazioni finali favorevoli della Conferenza programmatica relative al Progetto di integrazione, con atto della giunta regionale n. VII/14968 del 7 novembre 2003;

Vista la deliberazione n. 1/2004 del 3 marzo 2004 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha adottato il «Piano stralcio di integrazione al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, Po Lombardo: tratto da Breme al Ponte di Valenza e tratto da S. Cipriano Po ad Arena Po»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 10 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il «Piano stralcio di integrazione al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, Po Lombardo: tratto da Breme al Ponte di Valenza e tratto da S. Cipriano Po ad Arena Po» adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 1/2004 nella seduta del 3 marzo 2004, costituita dagli elaborati di seguito specificati che fanno parte integrante del presente decreto:

1) n. 2 tavole grafiche alla scala 1:25.000 di delimitazione delle fasce fluviali;

2) relazione tecnica.

Art. 2.

Le tavole grafiche, la relazione ed i vari allegati di cui all'art. 1 del presente decreto, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale della difesa del territorio) e presso l'Autorità di bacino del fiume Po, nonché presso i comuni interessati dalla variante approvata.

L'Autorità di bacino del fiume Po è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della regione territorialmente competente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 56

05A00534

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2004.

Approvazione della variante al piano stralcio di difesa dalle alluvioni per il Basso Volturno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto il proprio decreto del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli, sono state delegate, tra l'altro, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ufficiale del 19 febbraio 2002, recante l'approvazione del piano stralcio di difesa dalle alluvioni (PSDA) relativo al bacino del fiume Volturno;

Vista la delibera n. 3 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno del 25 febbraio 2003, con la quale sono stati approvati i «Criteri generali per la determinazione della pericolosità delle aree retroarginali» e la delibera n. 4 del 25 febbraio 2003, con la quale è stato adottato il «Progetto di variante piano stralcio di difesa dalle alluvioni (PSDA-bav) per il basso Volturno da Capua a mare;

Considerato che l'avviso di adozione del progetto di variante è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2003 e nel Bollettino ufficiale regionale della Campania n. 26 del 14 aprile 2003;

Considerato che l'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha provveduto alla trasmissione degli elaborati del progetto stesso alla regione Campania, alla provincia di Caserta ed ai comuni di Capua, Santa Maria la Fossa, Grazzanise, Cancello ed Arnone, Castel Volturno;

Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione della proposta di modifica, le sedi di consultazione presso l'Autorità di bacino la regione Campania, la provincia di Caserta ed i comuni di Capua, Santa Maria la Fossa, Grazzanise, Cancello ed Arnone, Castel Volturno e che, scaduto tale termine, non sono pervenute osservazioni in merito alla modifica in oggetto;

Considerato che la conferenza programmatica prevista dall'art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 365/2000, tenutasi presso la sede dell'assessorato all'ambiente, territorio e protezione civile della regione Campania in data 17 luglio 2003, ha espresso parere favorevole alla approvazione della «Variante al PSDA - Basso Volturno (area da Capua a mare - Comuni di Capua, Cancello ed Arnone, Castel Volturno, Grazzanise e Santa Maria la Fossa) così come elaborato dall'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;

Vista la delibera del comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno n. 2 del 3 marzo 2004 con la quale è stata adottata la «Variante al piano stralcio di difesa dalle alluvioni (PSDA) per il basso Volturno da Capua a mare», costituita dagli elaborati di variante al piano e dal verbale della conferenza programmatica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 10 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la variante al piano stralcio di difesa dalle alluvioni (PSDA-bav) per il basso Volturno da Capua a mare, adottata dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con deliberazione n. 2 del 3 marzo 2004, costituita dagli elaborati di variante al piano e dal verbale della conferenza programmatica allegati al presente decreto in modo da formarne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).

Art. 2.

La cartografia relativa alle modifiche approvate dal presente decreto è depositata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale della difesa del suolo) e presso l'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, nonché presso i comuni interessati dalle modifiche approvate.

L'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 57

05A00535

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2004.

Approvazione della variante delle fasce fluviali del fiume Toce.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, conma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il proprio decreto del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli, sono state delegate, tra l'altro, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 recante «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po»;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, relativo a «Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e prevenzione per le aree a rischio»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po»;

Visto il proprio decreto emesso in data 29 settembre 1998, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 1-*bis*, relativo a «procedure per l'adozione dei progetti di piano stralcio»;

Considerato che con la deliberazione n. 12 del 31 luglio 2003, il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «Progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Toce e dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici (delimitazione delle aree in dissesto)» e che l'avviso di adozione di tale progetto di variante è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2004;

Considerato che la Regione Piemonte con atto della giunta regionale n. 27-12680 del 7 giugno 2004 ha espresso parere favorevole in merito al progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico, come modificato ed integrato a seguito delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, commi 1-10, della legge n. 183/1989 e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si è svolta la conferenza programmatica in data 8 giugno 2004, che ha espresso parere favorevole in merito al progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico, come modificato ed integrato a seguito delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Vista la deliberazione n. 15/2004 del 5 ottobre 2004 con la quale il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha adottato la «Variante del piano stralcio per l'assetto idrogeologico - variante delle fasce fluviali del fiume Toce»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 10 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la «Variante del piano stralcio per l'assetto idrogeologico - variante delle fasce fluviali del fiume Toce», adottata dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 15/2004 nella seduta del 5 ottobre 2004, costituita dagli elaborati di seguito specificati che fanno parte integrante del presente decreto:

allegato 1: relazione tecnica;

allegato 2: variante del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - Variante delle fasce fluviali del fiume Toce - Cartografia in scala 1:25.000 (n. 5 tavole);

allegato 3: elenco comuni.

Art. 2.

Le tavole grafiche, la relazione ed i vari allegati di cui all'art. 1 del presente decreto, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale della difesa del territorio) e presso l'Autorità di bacino del fiume Po, nonché presso i comuni interessati dalla variante approvata.

L'Autorità di bacino del fiume Po è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della regione territorialmente competente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 58

05A00536

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 gennaio 2005.

Modifica del decreto 28 dicembre 2004, relativo al riconoscimento, al sig. Niedziela Andrzej, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 28 dicembre 2004, con il quale si riconosceva il titolo di «ingegnere» conseguito dal sig. Niedziela Andrzej, in Polonia, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, si è fatto riferimento ad un nome inesatto;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dal sig. Niedziela;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 28 dicembre 2004, con il quale si riconosceva il titolo di «ingegnere» conseguito dal sig. Niedziela Andrzej, in Polonia, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, in tutte le parti in cui si fa riferimento nominativamente al richiedente è integrato come segue:

la frase «sig. Niedziela Andrej», è sostituita con la frase: «sig. Niedziela Andrzej».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 28 dicembre 2004.

Roma, 13 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

05A00632

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 gennaio 2005.

Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendio e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985, concernente le procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, concernente i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, concernente l'attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, concernente il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero» con il quale sono costituite le direzioni centrali ed in particolare la direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 marzo 2002 e successive modifiche, con il quale sono istituite le aree delle direzioni centrali ed in particolare l'Area protezione attiva della direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;

Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Vista la norma tecnica UNI EN3/7:2004, concernente gli estintori portatili di incendio;

Ritenuto necessario provvedere al recepimento di norme europee per la caratterizzazione tecnica e la classificazione degli estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura d'informazione, di cui alla direttiva 98/34/CE;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto aggiorna le disposizioni tecniche e disciplina le procedure per la classificazione e l'omologazione degli estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi.

2. Gli aspetti relativi ai rischi dovuti alla pressione sono rimandati alle procedure e verifiche previste dalla direttiva 97/23/CE concernente «equipaggiamenti a pressione» attuata in Italia con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 2.

Classificazione

1. La valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni, nonché la classificazione degli estintori portatili di incendio, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN3/7:2004, o da altra norma tecnica a questa equivalente adottata da un ente di normazione nazionale di un Paese dell'Unione europea ovvero contraente l'accordo SEE.

2. L'Area protezione attiva della Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - cura gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, predisponendo la modulistica occorrente per il rilascio del certificato di prova.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) Per «Omologazione» si intende l'atto conclusivo attestante il positivo espletamento della procedura tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento dei requisiti previsti dalle disposizioni di settore. Con tale riconoscimento è autorizzata la riproduzione del prototipo omologato e la connessa commercializzazione sul territorio nazionale secondo le procedure regolamentate dall'Autorità competente;

b) Per «Prototipo omologato» si intende l'esemplare di estintore portatile d'incendio uguale a tutti gli esemplari sottoposti alle prove i cui esiti hanno determinato la costituzione del certificato di prova positivo e il rilascio della corrispondente omologazione;

c) Per «Produttore» dell'estintore portatile d'incendio, si intende il fabbricante residente in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE, nonché ogni persona che, avanzando l'istanza per l'effettuazione delle prove ai fini della conseguente richiesta di omologazione, si presenti come fabbricante dello stesso purché residente in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE;

d) Per «Laboratorio» si intende il competente ufficio del Ministero dell'interno o altro Laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, che provvede alla esecuzione delle prove e all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione dell'estintore portatile di incendio;

e) Per «Certificato di prova» si intende il documento, rilasciato dal Laboratorio, nel quale si certifica la conformità alla norma di cui all'art. 2, comma 1;

f) Per «Dichiarazione di conformità» si intende la dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la conformità dell'estintore portatile d'incendio al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i seguenti dati:

1) dati riportati nella marcatura di cui alla norma EN3/7 punto 16.2 figura 2;

2) anno di costruzione, numero di matricola progressivo e codice costruttore, punzonati sull'estintore portatile d'incendio;

g) Per «libretto uso e manutenzione» si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di estintori portatili d'incendio, che riporta i seguenti contenuti:

1) modalità ed avvertenze d'uso;

2) periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi;

3) dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio e precisamente pressione di esercizio, carica nominale, tipologia di agente estinguente, tipologia di propellente, coppia di serraggio dei gruppi valvolari, controllo per pesata o per misura di pressione;

4) elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e materiale;

5) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.

Art. 4.

Utilizzazione

1. Gli esemplari di estintori portatili di incendio commercializzati, installati e mantenuti in servizio, salvo diverse disposizioni di legge concernenti impieghi particolari specificati, devono essere conformi ai rispettivi prototipi omologati.

2. L'estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche da parte di personale esperto come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e secondo le procedure indicate dalla norma UNI 9994 sulla base delle indicazioni di uso e manutenzione riportate sul libretto di cui all'art. 3, lettera *g)*.

3. L'utilizzatore è tenuto a conservare la dichiarazione di conformità di cui al precedente art. 3, lettera *f)*, per gli eventuali accertamenti dei competenti organi di controllo.

4. La costruzione, il collaudo e l'utilizzo dei recipienti e dei relativi accessori, che possono impiegarsi per la fabbricazione degli estintori portatili d'incendio,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

devono avvenire in conformità alla legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione e, in particolare, alla direttiva 97/23/CE recepita con decreto legislativo n. 93/2000.

Art. 5.

Procedure per il rilascio dei certificati di prova

1. Il certificato di prova ai fini dell'omologazione del prototipo è rilasciato secondo la seguente procedura:

a) il produttore trasmette l'istanza e la documentazione tecnica relativa al prototipo dell'estintore portatile d'incendio da omologare;

b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione di cui alla lettera *a)*, richiede, entro trenta giorni, l'invio della campionatura di prova e comunica l'importo della somma occorrente per l'esecuzione delle prove;

c) il produttore invia la campionatura di prova richiesta e la ricevuta relativa al pagamento di cui alla precedente lettera *b)* entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio;

d) il laboratorio iscrive la pratica nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente;

e) il produttore, sotto la propria responsabilità civile e penale, presenta al laboratorio apposita dichiarazione attestante che la campionatura di prova è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 97/23/CE recepita con decreto legislativo n. 93/2000;

f) in caso di mancato invio di quanto richiesto alla precedente lettera *c)*, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini;

g) il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova entro centoventi giorni dalla data di iscrizione nel suddetto elenco cronologico.

2. È consentita la modifica o la sostituzione di parti degli apparecchi in prova; in questo caso il richiedente presenta una nuova documentazione inerente il modello modificato di estintore portatile d'incendio. La constatazione della validità della modifica o sostituzione comporterà la nuova iscrizione nell'elenco cronologico. I termini per il rilascio del certificato di prova decorreranno dalla data di nuova iscrizione nell'elenco predetto.

3. L'istanza con i relativi allegati e gli attestati dei versamenti di cui al precedente comma debbono essere inviati tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6.

Procedura per il rilascio del documento di omologazione

1. Il documento di omologazione del prototipo è rilasciato secondo la seguente procedura:

a) il produttore inoltra al Ministero dell'interno apposita domanda corredata dal certificato di prova rilasciato dal laboratorio;

b) il Ministero dell'interno, valutata la documentazione e la certificazione presentata, provvederà, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio, motivando l'eventuale diniego.

2. Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per dieci anni, in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre a cura del laboratorio, per i controlli di cui al successivo art. 9 del presente decreto.

3. Il Ministero dell'interno rende noto, annualmente, attraverso apposita circolare da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, l'elenco aggiornato degli estintori portatili d'incendio omologati ai sensi del presente decreto.

Art. 7.

Commercializzazione in ambito comunitario

1. Gli estintori portatili di incendio legittimamente commercializzati in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, sulla base della norma tecnica indicata nell'art. 2, comma 1 del presente decreto, possono essere commercializzati in Italia a decorrere da sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto secondo le procedure in esso specificate.

2. Ai fini del comma precedente, la domanda di omologazione è corredata da:

a) certificazione di prova riportante le risultanze riscontrate sulla base della specifica tecnica di cui al precedente comma;

b) documentazione necessaria all'identificazione del laboratorio che ha emesso la certificazione di prova, e del riconoscimento del laboratorio stesso da parte di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE; detta documentazione può anche essere costituita da una dichiarazione del produttore che riporti sotto la propria responsabilità civile e penale i dati suddetti ed i riferimenti del riconoscimento del laboratorio;

c) copia della documentazione attestante l'autorizzazione alla commercializzazione in un Paese dell'Unione europea o contraente l'accordo SEE; detta documentazione può anche essere costituita da una dichiarazione del produttore che riporti sotto la propria responsabilità civile e penale i riferimenti dell'autorizzazione alla commercializzazione suddetta;

d) copia della dichiarazione di conformità di cui alla direttiva 97/23/CE attuata con decreto legislativo n. 93/2000.

3. La documentazione suddetta e le relative certificazioni devono essere prodotte in originale, o in copia autenticata secondo la normativa vigente, in lingua italiana oppure accompagnate da traduzione in lingua italiana la cui rispondenza può essere dichiarata dal richiedente l'omologazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 8.

Obblighi e responsabilità per il produttore

1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti:

a) garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione;

b) impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla direttiva 97/23/CE attuata con decreto legislativo n. 93/2000;

c) emettere per ogni estintore portatile d'incendio la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3, lettera *f)*;

d) fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3, lettera *g)*;

e) punzonare sull'estintore portatile d'incendio l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo ed il codice costruttore.

Art. 9.

Controlli e vigilanza

1. Il Ministero dell'interno effettua controlli e verifiche con metodi a campione, sugli estintori portatili d'incendio omologati.

2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il magazzino del produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori e i commercianti.

3. Con l'ottenimento dell'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio, l'intestatario dell'omologazione si impegna a consentire l'accesso ai locali di deposito, a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformità dei prodotti stessi ed a consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo anche nell'ambito di quanto previsto dalle disposizioni concernenti la sicurezza generale dei prodotti.

4. Con decreto del Ministero dell'interno relativo ai controlli sui prodotti antincendio omologati sono stabiliti i criteri e le modalità per i servizi di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sono determinati gli importi dei corrispettivi dovuti dai produttori ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 e della legge 10 agosto 2000, n. 246.

Art. 10.

Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione

1. L'omologazione ha validità cinque anni ed è rinnovabile su istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche previste dalla norma tecnica di cui al precedente art. 2, comma 1, qualora il produttore dichiari che l'estintore portatile d'incendio non ha subito modifiche.

2. L'omologazione non è rinnovabile nel caso di annullamento dell'omologazione.

3. L'omologazione decade automaticamente se l'estintore portatile d'incendio subisce una qualsiasi modifica o se entra in vigore una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.

4. Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare l'omologazione se:

a) viene rilevata la non conformità di esemplare di estintore portatile d'incendio al prototipo omologato e/o alla norma tecnica presa a riferimento per la certificazione e l'omologazione;

b) il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati agli articoli 7 e 8 del presente decreto.

5. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto dell'immissione sul mercato e il divieto di emissione della dichiarazione di conformità per l'estintore portatile d'incendio oggetto dell'annullamento o della decadenza.

Art. 11.

Norme transitorie

1. La commercializzazione di estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982, è consentita fino alla scadenza dell'approvazione stessa e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto.

Art. 12.

Norme finali

1. La dismissione dei materiali componenti l'estintore, ovvero gli estinguenti, i materiali metallici ed i materiali plastici deve avvenire in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente.

2. Tutti gli agenti estinguenti devono essere conformi alle normative riguardanti la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute degli utilizzatori.

3. Sono abrogati:

a) decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 1982, concernente «Norme tecniche e procedurali, rela-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tive agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno» (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 20 gennaio 1983);

b) decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1988, concernente «Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, concernente: "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno" e proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato B» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24 del 30 gennaio 1988);

c) decreto del Ministro dell'interno 12 novembre 1990, concernente «Sostituzione del decreto ministeriale 16 gennaio 1987, concernente "Estintori di incendio portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982: integrazione delle norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985" e del decreto ministeriale 14 gennaio 1988, recante: «Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, concernente: "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno" e proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato B e successive modificazioni» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 1990).

4. Il presente decreto entra in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2005

Il Ministro: PISANU

05A00631

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 gennaio 2005.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, dei Carnevali di Putignano e Dauno e dei Campionati Mondiali di Sci Alpino di Bormio - 2005.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 2004 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2005;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria del Carnevale di Viareggio, dei Carnevali di Putignano e Dauno e dei Campionati mondiali di Sci Alpino di Bormio - 2005, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stato stabilito in € 3,00;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, dei Carnevali di Putignano e Dauno e dei Campionati mondiali di sci alpino di Bormio, con inizio il 10 gennaio 2005, avrà termine l'8 marzo 2005.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 5 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A B C D E.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto é di € 3,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sara disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di euro cinquecentomila (€ 500.000,00).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di lunedì 28 febbraio 2005.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili cartacei ed elettronici dovranno pervenire al Consorzio lotterie nazionali entro le ore 15 di mercoledì 2 marzo 2005.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 8 marzo 2005 alle ore 11. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data dell'8 marzo 2005 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti e registrati a verbale i risultati di essi, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi quattro biglietti estratti vincenti con il Carnevale di Viareggio, con il Carnevale di Putignano, con il Carnevale Dauno e con il Campionato mondiale di sci alpino di Bormio. Al biglietto abbinato al Carnevale di Viareggio sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al Carnevale di Putignano, il terzo premio al biglietto abbinato al Carnevale Dauno ed il quarto premio al biglietto abbinato al Campionato mondiale di sci alpino di Bormio.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Mario Lollobrigida, direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Carmela Maresca, direttore, o dal dott. Paolo Andrea Vassallo, direttore, entrambi nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 gennaio 2005

Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 56

05A01019

DECRETO 20 gennaio 2005.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006, 1° gennaio 1997/2007, 1° gennaio 1998/1° luglio 2005, 1° gennaio 2000/1° luglio 2007, 1° gennaio 2001/1° luglio 2008 e 1° gennaio 2002/ 1° luglio 2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° gennaio 2005 e scadenza 1° luglio 2005.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIEONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594687/CI-6 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 68.571.523,60, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 786812/CI-7 del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 1.113.255.353,00, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 787053/CI-8 del 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1997/2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 4.640.015.000,00, ai sensi del-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 33958/VA-2 del 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2001, recante una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1998/1° luglio 2005, attualmente in circolazione per l'importo di euro 435.261.000,00, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (estinzione crediti consorzi agrari);

n. 475791/CI-10 del 22 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 31818 del 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, con cui è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2000/1° luglio 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 513.553.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

n. 12649/CI-10 del 12 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2001, con cui è stata disposta una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2001/1° luglio 2008, attualmente in circolazione per l'importo di euro 401.433.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

n. 19783/CI-0 dell'8 gennaio 2003 con cui è stata disposta una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 attualmente in circolazione per l'importo di euro 378.757.000,00 ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento per determinare il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° gennaio 2005 e scadenza 1° luglio 2005;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° gennaio 2005, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro indicati nelle premesse, relativamente alle semestralità di scadenza 1° luglio 2005, è accertato nella misura del:

1,35% per i CCT 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367422), cedola n. 19;

1,35% per i CCT 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367596), cedola n. 19;

1,35% per i CCT 1° gennaio 1997/2007 (codice titolo IT0000367638), cedola n. 17;

1,20% per i CCT 1° gennaio 1998/1° luglio 2005 (codice titolo IT0003057764), cedola n. 15;

1,20% per i CCT 1° gennaio 2000/1° luglio 2007 (codice titolo IT0001415402), cedola n. 11;

1,20% per i CCT 1° gennaio 2001/1° luglio 2008 (codice titolo IT0003222087), cedola n. 9;

1,20% per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003399059), cedola n. 7.

Gli oneri per interessi relativi alle predette semestralità ammontano a complessivi euro 99.342.913,34 così ripartiti:

euro 925.715,57 per i CCT 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367422);

euro 15.028.947,27 per i CCT 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367596);

euro 62.640.202,50 per i CCT 1° gennaio 1997/2007 (codice titolo IT0000367638);

euro 5.223.132,00 per i CCT 1° gennaio 1998/1° luglio 2005 (codice titolo IT0003057764);

euro 6.162.636,00 per i CCT 1° gennaio 2000/1° luglio 2007 (codice titolo IT0001415402);

euro 4.817.196,00 per i CCT 1° gennaio 2001/1° luglio 2008 (codice titolo IT0003222087);

euro 4.545.084,00 per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003399059);

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2005

Il direttore: CANNATA

05A01018

DECRETO 20 gennaio 2005.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009, relativamente alla settima semestralità, con decorrenza 1° gennaio 2005 e scadenza 1° luglio 2005.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 12807/377 del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2009, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.783.970.000,00, il quale, fra l'altro, indica il procedimento per determinare il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 1º gennaio 2005 e scadenza 1º luglio 2005;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della semestralità con decorrenza 1º gennaio 2005, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 2002/1º luglio 2009 (codice titolo IT0003219711) è determinato nella misura dell'1,20% relativamente alla settima semestralità, di scadenza 1º luglio 2005.

Gli oneri per interessi ammontano ad euro 165.407.640,00 e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2005

Il direttore: CANNATA

05A01017

DECRETO 21 gennaio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della Direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 gennaio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 23.228 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 22 luglio, 23 agosto, 24 settembre e 23 dicembre 2004, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 luglio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 22 luglio 2004.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 22 luglio 2004, entro le ore 11 del giorno 26 gennaio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 luglio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 luglio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 gennaio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 2005, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 gennaio 2005.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2006, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 luglio 2004, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2005

Il direttore generale: CANNATA

05A00980

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 26 gennaio 2005.

Accertamento dell'importo rimborsato a scadenza di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» 2 gennaio 2003 - 31 dicembre 2004, eseguito con le disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1º gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 29 maggio 2001, che definisce le modalità di utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la determinazione 4 ottobre 2001, con la quale, sulla base della vigente normativa, è stata conferita la delega alla firma dei decreti e delle disposizioni relative all'utilizzo delle somme depositate sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato al Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro;

Vista la disposizione n. 132502 del 22 dicembre 2004, trasmessa alla Banca d'Italia, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 35760 del 13 gennaio 2005 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di rimborso;

Decreta:

Articolo unico

1. Si accerta che in data 31 dicembre 2004 è stata effettuata un'operazione di rimborso a scadenza a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per un valore di € 227.184.000,00 corrispondenti a nominali € 240.000.000,00, di certificati di credito del Tesoro zero coupon 2 gennaio 2003 - 31 dicembre 2004 - codice titolo IT0003408470 - in circolazione per € 12.710.002.000,00.

2. Al capitolo di bilancio corrispondente è apportata la conseguente modifica.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2005

Il dirigente generale: CANNATA

05A00979

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihu Gabriela Cornelia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Mihu Gabriela Cornelia, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Doctor-Medic Stomatolog conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 16 marzo 2004, ai sensi dell'art. 8,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Mihu Gabriela Cornelia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di Doctor-Medic Stomatolog rilasciato in data 16 gennaio 1995 dal Ministero della pubblica istruzione - Università di medicina e farmacia «Carol Davila» di Bucarest (Romania) - facoltà di odontoiatria alla sig.ra Mihu Gabriela Cornelia, nata a Cudalbi - Galati (Romania) l'8 agosto 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Mihu Gabriela Cornelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A00686

DECRETO 19 gennaio 2005.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «S. Pancrazio Trescore», in Trescore Balneario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonché la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;

Visto che l'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare la rispondenza delle acque minerali già riconosciute alle nuove disposizioni normative, ha previsto la revisione dei riconoscimenti e, a tal fine, ha reso obbligatorio produrre al Ministero della salute, entro il termine del 31 ottobre 2004, certificati analitici relativi alla determinazione dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004 con il quale è stata sospesa la validità dei decreti decreto-legge riconoscimento di alcune acque minerali in quanto le relative società non hanno trasmesso la prevista certificazione analitica entro il termine del 31 ottobre 2004;

Preso atto che nell'elenco delle acque minerali di cui al sopracitato decreto dirigenziale 28 dicembre 2004 è stata inserita per mero errore materiale l'acqua minerale naturale «S. Pancrazio Trescore» di Trescore Balneario, riconosciuta ed imbottigliata per usi diversi dalla bibita (inalazioni, nebulizzazioni ed aerosol);

Considerato che le scadenze previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 riguardano le acque minerali naturali riconosciute ai fini dell'imbottigliamento e della vendita per uso di bibita;

Visti gli atti dell'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «S. Pancrazio Trescore» di Trescore Balneario (Bergamo).

Il presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Roma, 19 gennaio 2005

Il direttore generale: GRECO

05A00852

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 1° settembre 2004.

Costituzione del Centro logistico interforze NBC, nonché soppressione dello Stabilimento militare materiali difesa NBC e del Centro tecnico militare chimico fisico e biologico.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, e, in particolare, l'art. 3 che ha introdotto modifiche all'art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, su attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale dele Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante disposizioni in materia personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare gli articoli 1 e 5, comma 1, lettera *b)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, serie generale, n. 208 del 6 settembre 1997, recante norme sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2000, n. 284, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, serie generale, n. 240 del 13 ottobre 2000, concernente regolamento della disciplina in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa, in attuazione dei decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, 19 settembre 1994, n. 626 e 19 marzo 1996, n. 242, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, serie generale, n. 79 del 4 aprile 1998, concernente l'attuazione del richiamato decreto legislativo n. 459 del 1997, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che individua in annessa tabella *A* gli enti dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa dipendenti dall'Ispettorato logistico dell'esercito;

Visti i decreti ministeriali in data 30 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1984, registro n. 40 Difesa, foglio n. 129, e 25 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1984, registro n. 38 Difesa, foglio n. 234, concernenti rispettivamente dipendenza, ordinamento e compiti nonché trasferimento di sede dello Stabilimento militare materiali difesa NBC;

Visti i decreti ministeriali in data 30 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1984, registro n. 40 Difesa, foglio n. 137, e 12 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1986, registro n. 10 Difesa, foglio n. 46, concernenti rispettivamente dipendenza, ordinamento e compiti nonché aggiornamento strutturale del Centro tecnico militare chimico fisico e biologico;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, serie generale, n. 194 del 22 agosto 2001, con il quale è stato disposto il transito dello Stabilimento militare materiali difesa NBC e del Centro tecnico militare chimico fisico e biologico alle dipendenze dell'Ispettorato logistico dell'esercito, previa espunzione dall'elenco di cui alla tabella *C* e collocazione nella tabella *A* annesse al citato decreto ministeriale 20 gennaio 1998;

Ravvisata a norma del richiamato art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 459 del 1997, l'opportunità di provvedere ad un accorpamento dei compiti dello Stabilimento militare materiali difesa NBC e di quelli del Centro tecnico militare chimico fisico e biologico, attraverso una riorganizzazione strutturale ed operativa volta a maggiori economie di gestione ed all'utilizzo delle risorse in un'ottica interforze;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo Stabilimento militare materiali difesa NBC ed il Centro tecnico militare chimico, fisico e biologico, di cui alla tabella *A* annessa al decreto ministeriale 20 gennaio 1998, sono soppressi.

2. È istituito in Civitavecchia, alle dipendenze tecnico-operative dell'Ispettorato logistico dell'esercito, il Centro tecnico logistico interforze NBC, in seguito denominato anche «Centro», che assorbe le funzioni degli enti di cui al comma 1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

I. Il Centro tecnico logistico interforze NBC svolge compiti di studio, verifiche ed applicazioni di carattere militare nei settori nucleare, biologico e chimico. In tali materie, fornisce consulenza ai comandi operativi interforze e di forza armata, sviluppa adeguate sinergie con gli enti operanti in ambiti contigui o complementari e contribuisce alla preparazione tecnico-professionale del personale del Ministero della difesa. Concorre all'approvvigionamento di materiali e mezzi di rilevazione, protezione e bonifica nucleare, biologica e chimica, per le esigenze delle Forze armate. Cura la riparazione, la modifica, il mantenimento, il controllo di efficienza e le indagini tecniche sui materiali NBC in uso alle stesse Forze armate.

2. Agli effetti dell'art. 5, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 289 del 1997, il Centro svolge le funzioni già assolte dallo Stabilimento militare dei materiali per la difesa NBC. Esso attua, altresì, i controlli tecnici mediante rilevamenti di parametri fisici, chimici e biologici, secondo le disposizioni del decreto ministeriale n. 284 del 2000 citato in premessa, rilasciando la relativa certificazione.

3. Nell'ambito delle attività d'istituto e previa autorizzazione del Ministro della difesa, il Centro può effettuare prestazioni anche a favore di organismi estranei all'Amministrazione della difesa e stipulare convenzioni con gli stessi.

Art. 3.

1. Per l'assolvimento delle attività istituzionali, il Centro è organizzato al proprio interno in strutture dei livelli di direzione, ufficio, sezione e nucleo, come da organigramma in allegato 1, e dispone di contingenti di personale militare e civile secondo le piante organiche indicate in allegato 2. I compiti delle singole unità ordinative interne sono elencati in allegato 3. Tali allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. In materia di riconversione per il reimpiego del personale civile a seguito della ristrutturazione dello stesso Dicastero, l'assimilazione tra i profili professionali dello stesso personale è indicata nella tabella di comparazione in nota al citato allegato 2.

3. Le risorse umane impiegate nelle articolazioni organizzative di cui al comma 1 sono costituite da personale militare e civile del Ministero della difesa. Alle citate strutture è altresì preposto stesso personale, di grado, ruolo e categoria indicati nella tabella in allegato 4, facente parte integrante del presente decreto.

4. Fermo restando il vincolo dell'invarianza delle dotazioni organiche di personale militare e civile dell'Amministrazione difesa, gli adeguamenti professionali ed organizzativi di cui alle tabelle allegate al presente decreto sono stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'esercito, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, in relazione alle effettive esigenze connesse con i compiti istituzionali ed i programmi di lavoro del Centro, in coerenza con criteri di gestione economica e sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali.

Art. 4.

1. Il Centro è retto da ufficiale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, di grado non inferiore a colonnello, avente la qualifica di direttore. Egli è responsabile dell'organizzazione dell'ente nonché dell'impiego e della gestione delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

2. L'incarico di direttore è conferito con decreto del Ministro della difesa ed ha una durata di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze d'impiego dell'Esercito.

Art. 5.

1. Il direttore è coadiuvato da un vice direttore, il quale lo sostituisce nei casi di assenze o impedimenti in tutte le sue attribuzioni, con l'esclusione di quelle connesse con le problematiche relative allo *status* del personale militare, tra cui le attività nel campo della polizia giudiziaria militare e della disciplina. Il vice direttore dirige le strutture poste alle sue dirette dipendenze, gestisce i progetti affidatigli dal direttore ed ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza.

2. L'incarico di vice direttore è conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, a dirigente civile di seconda fascia in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale. L'incarico può essere conferito a persona di particolare e comprovata esperienza professionale nello specifico settore, con modalità e limiti indicati dal comma 6 dello stesso art. 19 richiamato nel presente comma.

3. L'incarico di vice direttore è conferito nei limiti di quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

Art. 6.

1. I decreti ministeriali in data 30 aprile 1984 richiamati in premessa, relativi allo Stabilimento militare materiali difesa NBC ed al Centro tecnico militare chimico fisico e biologico, e successive modificazioni, sono abrogati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° settembre 2004

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Difesa, foglio n. 219

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

ORGANIGRAMMA

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

NOTA: le strutture possono articolarsi al loro interno in sezioni / nuclei, secondo le esigenze operative.

ALLEGATO 2

PIANTE ORGANICHE

PERSONALE MILITARE (Esercito)

UFFICIALI		
GRADO	ARMA / CORPO DI APPARTENENZA	NUMERO
Brig. Gen./Colonnello	Ingegneri	1
Colonnello	Ingegneri	1
Tenente Colonnello	Varie Armi	1
Tenente Colonnello	Ingegneri	4
Maggiore	Varie Armi	1
Maggiore (*)	Ingegneri	8
Capitano (*)	Ingegneri	7
Capitano	Sanitario (medico)	1
Tenente (*)	Sanitario (medico)	1
	TOTALE	**25**

SOTTUFFICIALI		
RUOLO	SPECIALIZZAZIONE	NUMERO
MARESCIALLI (*)	Contabile	4
MARESCIALLI (*)	Assistente ai Comandi	2
MARESCIALLI (*)	Tecnico Elettronico	2
Totale parziale		**8**
MARESCIALLI	Artificiere	1
Totale Marescialli		**9**
SERGENTI	Meccanico	2
	TOTALE	**11**

NOTE (*): ovvero di grado corrispondente di altra Forza Armata

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PERSONALE CIVILE

Area/Posizione economica	ex q. f.	Profilo Professionale		TOTALE
Dirigente di 2^ Fascia				1
C3	IX	001/a	Direttore amministrativo	2
C2	VIII	1	Funzionario amministrativo	3
C2	VIII	13	Funzionario amministrativo contabile	2
C1	VII	2	Collaboratore amministrativo	2
C1	VII	14	Collaboratore amministrativo contabile	2
C1	VII	203	Capo tecnico	9
C1	VII	225	Ingegnere	2
C1	VII	275	Capo sala macchine	1
B3	VI	3	Assistente amministrativo	7
B3	VI	57	Assistente tec. elettromeccanico	1
B3	VI	188	Assistente tecnico	2
B3	VI	192	Assistente tec. per l'energia nucleare	1
B3	VI	194	Ass. tec. per la chimica industriale	1
B2	V	4	Operatore amministrativo	12
B2	V	12	Autista mecc. specializzato	4
B2	V	16	Operatore amministrativo contabile	5
B2	V	27	Capo add. serv. vigilanza e cust.	2
B2	V	39	Aggiustatore meccanico specializzato	3
B2	V	51	Elettricista specializzato	1
B2	V	55	Elettromeccanico specializzato	1
B2	V	59	Apparecchiatore elettronico specializzato	3
B2	V	72	Idraulico specializzato	1
B2	V	82	Aggiustatore ottico	1
B2	V	133	Infermiere professionale	1
B2	V	152	Artificiere esplosivista specializzato	3
B2	V	207	Disegnatore specializzato	1
B2	V	251	Tecnico agrario specializzato	2
B2	V	209	Telescriventista centr. op. radio spec.	2
B2	V	264	Op. tec. spec. di laboratorio	23
B2	V	281	Addetto alla registrazione dei dati	5
B1	IV	5	Coadiutore	8
B1	IV	11	Autista meccanico	1
B1	IV	23	Addetto ai servizi di vigilanza	18
B1	IV	38	Aggiustatore meccanico	2
B1	IV	50	Elettricista	1
B1	IV	58	Apparecchiatore elettronico	2
B1	IV	81	Aggiustatore ottico	1
B1	IV	89	Operatore per l'alimentazione	3
B1	IV	91	Cameriere	4
B1	IV	148	Agente aus. di laboratorio tecnico	2
B1	IV	153	Artificiere esplosivista	1
B1	IV	252	Tecnico agrario	1
B1	IV	291	Operatore di magazzino	2
A1	III	210	Addetto alle lavorazioni	8
			TOTALE	**160**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

NOTA

PROFILI PROFESSIONALI DA CONSIDERARSI EQUIVALENTI CON RIFERIMENTO AI PROCESSI DI RIQUALIFICAZIONE ORIZZONTALE

Area/Pos. Econ.	DESCRIZIONE PROFILO	PROFILO EQUIVALENTE
C3	1/A - DIRETTORE AMMINISTRATIVO	13/A - DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
C1	2 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	14 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
C1	275 - CAPO SALA MACCHINE	273 - ANALISTA 274 - PROGRAMMATORE DI SISTEMA 299 - PROGRAMMATORE ESPERTO
B3	3 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	15 - RAGIONIERE
B3	57 - ASSISTENTE TECNICO ELETTROMECCANICO	53 - ASSISTENTE TECNICO AREA ELETTRICA
B3	188 - ASSISTENTE TECNICO	194 - ASSISTENTE TECNICO PER LA CHIMICA INDUSTRIALE
B2	4 - OPERATORE AMMINISTRATIVO	6 - STENODATTILOGRAFO 16 - OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
B2	12 - AUTISTA MECCANICO SPECIALIZZATO	8 - COORDINATORE DI RIMESSA
B2	39 - AGGIUSTATORE MECCANICO SPECIALIZZATO	40 - COLLAUDATORE MECCANICO
B2	51 - ELETTRICISTA SPECIALIZZATO	52 - COLLAUDATORE ELETTRICO
B2	55 - ELETTROMECCANICO SPECIALIZZATO	56 - COLLAUDATORE ELETTROMECCANICO
B2	82 - AGGIUSTATORE OTTICO SPECIALIZZATO	80 - OPERATORE SPECIALIZZATO PER LA LAVORAZIONE DEL VETRO D'OTTICA 83 - COLLAUDATORE OTTICO
B2	281 - ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DEI DATI	282 - OPERATORE DI SALA MACCHINE 283 - ADDETTO A PERSONAL COMPUTERS
B1	5 - COADIUTORE	7 -DATTILOGRAFO 284 - ADDETTO ALLE UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI 285 - ADDETTO ALLE MACCHINE AUSILIARI 291 - OPERATORE DI MAGAZZINO
B1	11 - AUTISTA MECCANICO	9 - CONDUCENTE DI AUTOMEZZI SPECIALI
B1	23 - ADDETTO AI SERVIZI DI VIGILANZA	22 - ADDETTO AI SERVIZI DI PORTIERATO E CUSTODIA
B1	50 - ELETTRICISTA	54 - ELETTROMECCANICO
B1	81 - AGGIUSTATORE OTTICO	79 - OPERATORE PER LA LAVORAZIONE DEL VETRO D'OTTICA
A1	210 - ADDETTO ALLE LAVORAZIONI	24 - ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI E DI ANTICAMERA 88 - ADDETTO ALLA RISTORAZIONE 131 - AUSILIARIO SOCIO SANITARIO 253 - ADDETTO ALLE LAVORAZIONI AGRARIE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 3

ATTRIBUZIONI DEI PRINCIPALI INCARICHI

RIPARTIZIONE DEI COMPITI DELLE UNITA' ORGANICHE INTERNE	
UNITA' ORGANICA	**COMPITI**
CONSIGLIERE GIURIDICO E SEGRETERIA PARTICOLARE	• fornisce pareri al Direttore nelle controversie e nei contenziosi; • cura e mantiene aggiornata la raccolta legislativa ed in genere tutta la normativa che riguarda il Centro; • prospetta al Direttore le ipotesi di varianti all'organizzazione interna affinché il funzionamento dell'Ente si svolga in conformità alle disposizioni di legge vigenti; • fornisce consulenza al Direttore per gli aspetti giuridici dei rapporti d'impiego dei dipendenti; • cura la conservazione della documentazione classificata; • aggiorna e conserva gli eventuali Piani di sicurezza militare; • cura la corrispondenza particolare del Direttore.
UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	• elabora la pianificazione delle attività del Centro e delle risorse occorrenti per svolgerle, sulla base del Programma annuale dei lavori ,e servizi e delle disposizioni impartite dall'Ispettorato logistico dell'esercito; • monitorizza le attività lavorative connesse con il Programma annuale ed elabora sintesi periodiche sull'avanzamento dello stesso; • elabora le relazioni periodiche.
SEZIONE PREVENZIONE E PROTEZIONE	• aggiorna la normativa interna del Centro, secondo la normativa in vigore in materia di antinfortunistica, e ne controlla l'applicazione; • verifica le condizioni di sicurezza di immobili, infrastrutture, macchinari e impianti; • propone i necessari adeguamenti alle norme o varianti alle procedure e condizioni d'impiego.
UFFICIO PERSONALE	• custodisce ed aggiorna la documentazione matricolare, caratteristica e professionale del personale; • programma l'addestramento e l'aggiornamento del personale; • espleta le pratiche riguardanti la disciplina del personale; • cura le attività connesse con le relazioni sindacali; • istruisce le pratiche relative all'impiego del personale.
UFFICIO AFFARI GENERALI	• assicura la corretta gestione della corrispondenza; • disciplina e controlla i servizi effettuati fuori sede dal personale dipendente ed esterno; • predispone e dirama gli Ordini di servizio del Direttore; • disciplina il movimento degli autoveicoli; • disciplina i servizi di guardiania e di vigilanza; • disciplina il Servizio sanitario del Centro.
UFFICIO ASSICURAZIONE QUALITÀ	• attua, mantiene ed aggiorna il Sistema di qualità del Centro; • cura e controlla l'attuazione all'interno del Centro delle normative vigenti in materia di qualità; • elabora le procedure per la verifica dello stato dei materiali; • controlla l'attività dei Sistemi di qualità aziendali delle industrie appaltatrici di beni, servizi e lavori per conto del Centro; • controlla ed approva i Piani di qualità previsti nei contratti stipulati con l'industria privata.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE	• gestisce, coordina e controlla le attività amministrative necessarie all'espletamento del Programma annuale dei lavori e dei servizi; • espleta le attività di competenza del funzionario delegato alla spesa; • predispone le richieste di accreditamento fondi e ne cura la gestione; • liquida e paga le competenze al personale, le spese del funzionamento dell'Ente, dei lavori e delle forniture affidati all'industria; • dispone per l'esecuzione dei pignoramenti; • tratta le problematiche relative al contenzioso; • esplica attività propedeutica contrattuale; • adotta gli atti amministrativi attinenti alla stipula ed all'esecuzione dei contratti; • esegue le procedure per la gestione delle spese; • istruisce le pratiche per la gestione dei beni e l'esecuzione dei lavori a favore delle Forze armate, di altre amministrazioni pubbliche e di privati; • gestisce i magazzini dell'Ente.
DIREZIONE LAVORI E SERVIZI	• programma, coordina e controlla le attività previste dal Piano annuale dei lavori e servizi; • elabora, aggiorna ed approva la normativa tecnica interna; • elabora ed attua i provvedimenti di carattere tecnico ed organizzativo tesi a migliorare la qualità, la sicurezza e l'economicità dei lavori e dei servizi.
UFFICIO CONTABILITÀ INDUSTRIALE E STATISTICA, SERVIZIO TECNICO	• conserva ed aggiorna la documentazione tecnica; • partecipa alle attività per il controllo di configurazione; • programma l'esecuzione delle attività; • sviluppa i programmi tramite emissione di commesse e subcommesse, in coordinamento con l'Ufficio amministrazione; • elabora le specifiche tecniche e le analisi di costo e condizioni tecniche per l'acquisizione dall'industria di beni e servizi necessari per l'esecuzione del programma operativo e per il mantenimento in efficienza delle strutture, infrastrutture, impianti e mezzi del Centro; • controlla il rispetto temporale delle commesse; • studia ed elabora i progetti realizzativi di modifica e/o trasformazione di materiali e mezzi di competenza; • coordina e controlla la documentazione di collaudo per acquisto di beni e servizi dall'industria privata e ne cura il successivo inoltro all'Ufficio amministrazione; • cura le attività e garantisce il funzionamento del sistema informativo del Centro; • definisce l'impegno complessivo delle commesse e di ciascuna di esse in ore/uomo per le lavorazioni interne e l'onere economico per le attività da affidare all'industria; • assicura la gestione della banca dati della contabilità del Centro, dei prezzi correnti delle lavorazioni con l'industria e dei costi materiali; • predispone le razioni annuali; • effettua le elaborazioni statistiche sulle attività delle sezioni, necessarie alla stesura della contabilità industriale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 4

PERSONALE MILITARE E CIVILE PREPOSTO ALLE UNITA' ORGANICHE

UNITÀ ORDINATIVA	GRADO, RUOLO ED AREA PROFESSIONALE DEL PERSONALE
CONSIGLIERE GIURIDICO E SEGRETERIA PARTICOLARE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – Area / pos. econ. C2
UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – Area / pos. econ. C2
UFFICIO PERSONALE	DIRETTORE AMMINISTRATIVO – Area / pos. econ. C3
UFFICIO ASSICURAZIONE QUALITÀ	INGEGNERE – Area / pos. econ. C1
UFFICIO AFFARI GENERALI	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – Area / pos. econ. C2
SEZIONE PREVENZIONE E PROTEZIONE	INGEGNERE – Area / pos. econ. C1
UFFICIO AMMINISTRAZIONE	DIRETTORE AMMINISTRATIVO – Area / pos. econ. C3
DIREZIONE LAVORI E SERVIZI	COLONNELLO del Corpo degli ingegneri dell'Esercito
UFFICIO CONTABILITÀ INDUSTRIALE E STATISTICA, SERVIZIO TECNICO	TEN. COL. / MAGG. del Corpo degli ingegneri dell'Esercito

05A00703

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 dicembre 2004.

Concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 3, comma 137, legge n. 350/2003, in favore dei dipendenti della società SIELTE S.p.a. e l'annullamento del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società E.T.S. S.r.l. (Decreto n. 35246).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolarei commi 137 e 139;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2003, n. 32220, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 32410 del 27 maggio 2003;

Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le società appaltatrici di lavoro di installazione di reti telefoniche e le organizzazioni sindacali di categoria, nei

quali è stato concordato il ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2004, ai sensi del citato art. 3, comma 137 della legge n. 350/2003, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alle gestione non traumatica di lavoratori interessati al beneficio;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004, n. 34013, registrato dalla Corte dei conti il 14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 243;

Visti i verbali di accordo, stipulati in data 9 e 22 giugno 2004 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra le società SIELTE S.p.a. ed E.T.S. S.r.l. e le organizzazioni sindacali di categoria, nei quali è stato concordato che, a decorrere dal 15 maggio 2004 la società SIELTE, che ha ricevuto in affitto il complesso delle attività aziendali della società ETS S.r.l., richiederà l'intervento straordinario di integrazione salariale anche per gli ex lavoratori della predetta società;

Vista l'istanza della società ETS S.r.l. del 5 luglio 2004, con la quale la società richiede la modifica del periodo di intervento di CIGS limitandolo al periodo 1° gennaio 2004 -14 maggio 2004;

Vista l'istanza della società SIELTE S.p.a. del 5 luglio 2004, con la quale la stessa richiede, per il periodo dal 15 maggio 2004 al 31 dicembre 2004 il trattamento di cui trattasi anche per i lavoratori ex dipendenti dalla E.T.S. S.r.l. e comunque nel massimo complessivo di 1.350 unità (e quindi non superiore a quello previsto inizialmente per entrambe le società 1300 per Sielte e 50 per E.T.S.);

Ritenuto pertanto di rettificare il sopra citato decreto limitatamente al periodo 15 maggio 2004 - 31 dicembre 2004 per i soli lavoratori già dipendenti dalla S.r.l. ETS ora transitati - dal 15 maggio 2004 - alla S.p.a. SIELTE;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della società ETS S.r.l., lettera *E)* del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004, n. 34013, registrato dalla Corte dei conti il 14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 243 è annullata per il periodo dal 15 maggio 2004 al 31 dicembre 2004.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della società SIELTE S.p.a. per le sedi ed i lavoratori di seguito indicati, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto già dipendenti dalla società ETS S.r.l.:

SIELTE S.p.a., sede legale in S. Gregorio di Catania, unità di:

Roma e provincia (già Pomezia): n. 10 lavoratori;

Napoli (già Mariglianella): n. 40 lavoratori;

totale n. 50 unità lavorative per il periodo dal 15 maggio 2004 al 31 dicembre 2004.

Art. 3.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 20 %.

Art. 4.

L'impegno di spesa previsto per l'applicazione del richiamato art. 1 rientra nella disponibilità finanziaria disposta dall'art. 4 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004, n. 34013.

Art. 5.

Le aziende di cui al precedente art. 1 possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 7

05A00683

DECRETO 10 gennaio 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cooperativa DI.TRA. 2000», in Mentana.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che il liquidatore della società cooperativa sottoelencata risulta integrare le previsioni di cui al citato parere;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

La nomina del rag. Francesco Murdocca, residente in Roma, viale Città d'Europa n. 674 - quale liquidatore della sottoelencata società cooperativa:

«Cooperativa DI.TRA. 2000», con sede in Mentana (Roma), costituita in data 4 luglio 1997, rogito notaio Scaldaferri Francesco, repertorio n. 31882, BUSC n. 34964, codice fiscale n. 05339281007, in sostituzione del sig. D'Ardes Pietro;

Roma, 10 gennaio 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A00682

DECRETO 24 gennaio 2005.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte degli ispettori incaricati;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione deI 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le società cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 9 novembre 2004 ai presidenti del consiglio d'amministrazione delle sottoelencate cooperative ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2004, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

Soc. coop. «Promozione Turistica - Piccola Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Martino in P., costituita per rogito notaio dott. Gamberale Giuseppe in data 14 novembre 1998, repertorio n. 98507, registro società n. 1868, R.E.A. n. 104739 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00973600703, posizione B.U.S.C. n. 1368/284852;

Soc. coop. «La Pendolare Soc. coop. a r.l.», con sede in Ururi, costituita per rogito notaio dott. Di Transo Giuseppe in data 31 ottobre 1974, repertorio n. 929, registro società n. 421, R.E.A. n. 59209 della C.C.I.A.A. di Campobasso, posizione B.U.S.C. n. 510/135513;

Soc. coop. «Sarti Monte Forte COSM Soc. coop. a r.l.», con sede in Colletorto, costituita per rogito notaio dott. Delli Venneri Silvestro in data 25 novembre 1974, repertorio n. 77351, registro società n. 434, R.E.A. n. 59437 della C.C.I.A.A. di Campobasso, posizione B.U.S.C. n. 527/137711;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Soc. coop. «Agri 1996 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Colletorto, costituita per rogito notaio dott. Longobardi Agostino in data 11 giugno 1996, repertorio n. 34690, registro società n. 49336, R.E.A. n. 87220 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00914960703, posizione B.U.S.C. n. 1258/274908.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 24 gennaio 2005

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

05A00853

DETERMINAZIONE 25 gennaio 2005.

Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, presso la provincia di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BIELLA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5 del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Vista la propria determinazione n. 10 del 21 giugno 2001, con cui sono state stabilite le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in vigore nel territorio della provincia per la durata di un biennio;

Ritenuto di dover aggiornare tali tariffe secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'ISTAT;

Interpellate le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori interessate al settore;

Determina:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio per la durata di un biennio, sono stabilite nella seguente misura:

quota oraria € 14,10;

lavori in economia € 112,83.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 25 gennaio 2005

Il direttore provinciale: CORRENTE

05A00923

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 25 gennaio 2005.

Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato codice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» di seguito indicato come «Ministero»;

Visto l'art. 12, comma 3 del codice ove si dispone che per i beni appartenenti alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, il Ministero fissa con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica dell'interesse culturale e della relativa documentazione conoscitiva;

Visto il decreto del 6 febbraio 2004 del Ministero, adottato di concerto con l'Agenzia del demanio, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono stati definiti, per i beni immobili dello Stato (fatta eccezione per quelli in uso all'amministrazione della difesa), delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni da sottoporre a verifica dell'interesse culturale;

Considerato che si rende quindi necessario per il Ministero fissare i criteri e le modalità per la predisposizione e presentazione delle richieste di verifica da parte degli altri soggetti richiamati all'art. 12, comma 3 del codice;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il Ministero verifica la sussistenza dell'interesse culturale delle cose immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fine di lucro di cui all'art. 10, comma 1, del codice, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni.

2. La verifica è effettuata ai sensi dell'art. 12 del codice, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono.

Art. 2

Verifica dell'interesse culturale

1. Al fine di consentire la verifica dell'interesse culturale le persone giuridiche private senza fini di lucro identificano gli immobili, ne descrivono la consistenza, compilano gli elenchi e le schede descrittive secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente decreto.

2. Le direzioni regionali definiscono con i soggetti indicati al comma 1, l'utilizzo del modello informatico disponibile sul sito web del Ministero, il cui tracciato è indicato nell'allegato *A* del presente decreto, nonché i tempi di trasmissione delle richieste e la loro consistenza tramite appositi accordi, copia dei quali viene sollecitamente trasmessa al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici nonché alle direzioni generali ed alle soprintendenze competenti.

3. I soggetti indicati al comma 1 forniscono i dati relativi agli immobili secondo il tracciato dell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto, provvedono alla stampa dei medesimi dati e li inoltrano, unitamente alla richiesta di verifica, alle direzioni regionali, secondo modalità che prevedono l'avviso di ricevimento. Copia dei medesimi dati è inviata contestualmente, per conoscenza, alle competenti Soprintendenze.

4. I dati dei beni immobili per i quali sia accertato l'interesse culturale sono comunque inseriti nel sistema informativo.

5. Le direzioni regionali nello stipulare gli accordi con i soggetti di cui al comma 1 si attengono a quanto stabilito negli accordi eventualmente intervenuti a livello nazionale tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e singoli soggetti.

Art. 3.

Termini per la verifica

1. I procedimenti di verifica di cui all'art. 2 si concludono entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione delle relative richieste.

2. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 1, i richiedenti possono diffidare il Ministero a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, i richiedenti possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Art. 4.

Verifiche avviate d'ufficio

1. Per le verifiche avviate d'ufficio le direzioni regionali hanno l'obbligo di utilizzare il sistema informativo per l'inserimento dei dati descrittivi dei beni oggetto di verifica positiva.

2. Le verifiche avviate d'ufficio si concludono entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.

3. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 2, gli interessati possono diffidare il Ministero per i beni e le attività culturali a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, gli interessati possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Art. 5.

Disposizione finale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2005

Il capo Dipartimento: CECCHI

ALLEGATO *A*

(al decreto ministeriale 25 gennaio 2005 recante «Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»).

A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.

A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive.

A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.

Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, le persone giuridiche private senza fine di lucro (da qui in avanti denominati «Enti»), trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando il modello informatico disponibile sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).

Indirizzo del sito: www.beniculturali.it

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Accesso al sistema

Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a verifica:

accedono al sito del MiBAC - sezione «Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico», oppure si collegano al sito www.benitutelati.it

inviano i dati per la richiesta di autorizzazione all'accesso al sistema informativo, seguendo le procedure on-line nella sezione dedicata alla registrazione degli utenti;

concordano con le direzioni regionali i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi di immobili da sottoporre a verifica;

ricevono l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della User-ID e della Password;

si collegano on-line al sistema inserendo la propria User-ID e la propria password nell'area di accesso per gli utenti autorizzati.

Immissione dei dati

Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli immobili:

compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive». In ogni momento della fase di immissione è possibile salvare i dati; i dati salvati possono essere richiamati e modificati. È possibile stampare i dati in via provvisoria per le verifiche del caso;

una volta completata l'immissione delle informazioni richieste per tutti gli immobili, e verificata la correttezza delle stesse, compongono l'elenco dei beni da sottoporre a verifica (nel rispetto degli accordi stipulati con le direzioni regionali), stampano le schede definitive dei beni e inviano i dati in modalità elettronica. I dati inviati in modo definitivo non sono più modificabili dagli utenti. Il sistema non permetterà l'invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive»).

Richiesta della verifica dell'interesse

Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli enti, una volta inviati via web i dati in forma definitiva:

inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla direzione regionale, e per conoscenza alla soprintendenza competente, utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line. L'invio dovrà essere effettuato secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da società accreditate, terze rispetto all'ente richiedente). Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento. Non saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non provengano dalla stampa effettuata dal sistema web.

Verifica dell'interesse

Le direzioni regionali:

verificano l'interesse culturale dei beni, sulla base delle istruttorie formulate dalle Soprintendenze;

inseriscono i dati relativi alla valutazione dell'interesse culturale nel database centrale;

emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli enti richiedenti, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del codice;

trascrivono i provvedimenti nei registri di pubblicità immobiliari, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del codice, anche tramite le competenti Soprintendenze.

Accesso alla banca dati

Al termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti possono accedere alla banca dati dei beni di loro pertinenza in modalità di sola lettura, utilizzando la User-ID e la password già in loro possesso.

A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive

Legenda.

I campi indicati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19 sono obbligatori;

☐ *(da lista)* scegliere una delle opzioni;

_____ *(campo di testo)* inserire un testo.

DATI IDENTIFICATIVI DEGLI ENTI

1. Qualificazione giuridica dell'ente proprietario:

☐ Stato
☐ regione
☐ provincia
☐ comune
☐ città metropolitane
☐ ente o istituto pubblico
☐ persona giuridica privata senza fine di lucro

2. Riferimenti dell'ente proprietario:

denominazione dell'ente _____
codice fiscale o partita IVA dell'ente _____
indirizzo dell'ente _____
regione _____
provincia _____
comune _____
c.a.p. _____
email _____
legale rappresentante
cognome _____
nome _____
carica _____
codice fiscale _____
responsabile del procedimento
cognome _____
nome _____

ELENCHI

3. Regione:
(da lista)

Nota esplicativa
È disponibile sul database la lista delle regioni.

4. Provincia:
(da lista)

Nota esplicativa
È disponibile sul database la lista delle province.

5. Comune:
(da lista)

Nota esplicativa
È disponibile sul database la lista dei comuni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6. Denominazione del bene ____________

Nota esplicativa
Rappresenta il nome proprio o la denominazione corrente utilizzata per identificare il bene.

7. Localizzazione:
località ____________
denominazione stradale ____________
toponimo di località ____________
numero civico ____________
km ____________

Nota esplicativa
Se il bene ha più di un accesso su spazi viabilistici differenti, inserire il principale.
La località è obbligatoria. È obbligatorio almeno uno dei seguenti due campi: toponimo/denominazione stradale; nel caso si inserisca la denominazione stradale è obbligatorio inserire il numero civico o il km.
La lista dei CAP è disponibile sul database.

SCHEDE DESCRITTIVE

8. Natura del bene:
☐ fabbricato
☐ unità immobiliare
☐ elemento architettonico
☐ manufatto
☐ giardino o parco
☐ terreno
☐ complesso architettonico
☐ spazio urbano
☐ edificio di culto
☐ bene appartenente ad un complesso S/N
denominazione del complesso

Nota esplicativa
fabbricato: rappresenta un organismo architettonico edificato atto ad accogliere una specifica destinazione d'uso; può essere composto da una o più unità immobiliari (es. edificio residenziale, museo, chiesa, fabbrica, ecc.).
unità immobiliare: porzione di fabbricato, caratterizzata da autonomia funzionale e reddituale.
elemento architettonico del fabbricato o dell'unità immobiliare: porzione architettonica avente autonomia costruttiva ma non funzionale (es. portale, stemma, facciata, ecc.).
manufatto: elemento edificato che non sia per sua natura abitabile (es. fontana, monumento celebrativo, edicola, pilo, porta urbana, ecc).
giardino o parco: insieme complesso e strutturato, caratterizzato dalla presenza di essenze arboree e manufatti di diversa natura, organizzati secondo schemi compositivi, identificabile catastalmente in modo univoco.
terreno: area non edificata identificabile catastalmente in modo univoco.
spazio urbano: pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani aperti.
complesso architettonico: si intende un sistema di più corpi di fabbrica, collegati fisicamente tra loro a formare un'entità spazialmente circoscritta.
edificio di culto: edificio consacrato dedicato al culto (chiesa, cappella).

9. Periodo di realizzazione
Anno ____________

oppure

Frazione di secolo:
☐ fine
☐ inizio
☐ metà
☐ prima metà
☐ seconda metà
Secolo ____________

oppure

Periodo:
☐ precedente al 1400
☐ compreso tra il 1400 e il 1700
☐ compreso tra il 1700 e il 1900
☐ successivo al 1900
☐ realizzato da non oltre 50 anni

Nota esplicativa
Il periodo si riferisce all'edificazione del bene nella sua consistenza attuale.
Il secolo deve essere espresso in numeri romani.
La compilazione di una delle tre sezioni esclude la compilazione delle altre.

10. Precedenti valutazioni di interesse culturale:

☐ Nessuna valutazione
☐ Valutazione positiva
art. 4, legge n.1089/1939
art. 5, decreto legislativo n. 490/1999
art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 283/2000
art. 1, legge n. 410/2002
☐ Valutazione negativa
art. 4, legge n.1089/1939
art. 5, decreto legislativo n. 490/1999
art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 283/2000
art. 1, legge n. 410/2002

Nota esplicativa
Il campo ha valore ricognitivo in relazione alle eventuali precedenti valutazioni d'interesse espresse dal MiBAC.

11. Coordinate geografiche:
sistema di riferimento ____________
coordinata ____________
coordinata Y ____________
Localizzazione geografica

Nota esplicativa
Preferibilmente le coordinate metriche del punto vanno espresse nel sistema Gauss-Boaga, Roma 40. Altri sistemi di riferimento vanno indicati nell'apposito campo.
Nel caso non si abbiano a disposizione le coordinate geografiche è possibile procedere alla localizzazione diretta del punto attraverso la funzionalità on-line di localizzazione geografica.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

12. Riferimenti catastali:
comune catastale ____
foglio ____
particella/e ____
subalterno ____

Nota esplicativa
Il subalterno è obbligatorio se si tratta di una unità immobiliare.
Va specificato se l'identificativo catastale si riferisce al Catasto Fabbricati (C.F.) o al Catasto Terreni (C.T.).
Il campo non è obbligatorio quando il bene è uno «spazio urbano».

13. Confinanti:
altre particelle catastali
comune ____
foglio ____
particella ____
altri elementi di confine ____

Nota esplicativa
Indicare su più campi tutti gli elementi con i quali il bene confina. Per le particelle catastali vale la codifica del precedente punto 12; per tutti gli altri elementi (strade, fiumi, fossi, ecc.) il vocabolario è libero.
Il campo è obbligatorio quando il bene è uno «spazio urbano».

14. Destinazione d'uso attuale:

Categoria	*Uso specifico prevalente (da lista)*	*Uso specifico secondario (da lista)*
☐ non utilizzato		
☐ residenziale		
☐ commerciale		
☐ terziario-direzionale		
☐ logistico-produttivo		
☐ culturale		
☐ studio d'artista		
☐ sportivo		
☐ ludico-ricreativo		
☐ turistico-ricettivo		
☐ ristorazione		
☐ servizi pubblici		
☐ militare		
☐ luogo di culto		
☐ attrezzatura tecnologica		
☐ altro		

Nota esplicativa
La scelta della categoria è obbligatoria; nel caso di destinazione d'uso mista individuare la prevalente. Per la categoria «studio d'artista» si richiama quanto disposto all'art. 11, comma 1, lettera *b)* del Codice.
È opzionale indicare l'uso specifico. Il campo è multiplo, può essere indicato sia l'uso prevalente che quello secondario.
La lista degli usi specifici è disponibile sul database.

15. Documentazione fotografica:

Allegare per ogni bene tra un minimo di 10 e un massimo di 20 fotografie digitali, in formato JPG, GIF o PDF, della dimensione di circa 800×600 pixel.

Ogni foto deve essere corredata da una didascalia *(campo di testo)*.

Per i terreni le immagini sono comprese tra un minimo di 5 e un massimo di 10.

Nota esplicativa

Le riprese fotografiche devono documentare il bene in modo esaustivo, sia all'interno che all'esterno. In particolare devono prevedere una ripresa fotografica dell'ambiente esterno, il fronte principale e gli altri fronti, gli androni e scale, gli ambienti interni più significativi, dettagli dei pavimenti e dei soffitti.

L'inserimento dell'immagine avverrà mediante up-load del file.

Non possono essere inserite nel sistema immagini superiori a 800 KB.

16. Stralcio planimetrico:

Allegare per ogni bene lo stralcio della mappa catastale in formato raster (JPG, GIF o PDF), della dimensione di circa 1500×1000 pixel.

Nel caso di unità immobiliari è richiesto l'inserimento anche della planimetria catastale, in formato raster (JPG, GIF o PDF), della dimensione di circa 1500×1000 pixel.

Nota esplicativa

La planimetria catastale, in scala 1:1.000 o 1:2.000, deve individuare con esattezza la localizzazione del bene, mediante perimetrazione della particella.

L'inserimento delle immagini avverrà mediante up-load dei file.

Possono essere allegati più documenti planimetrici.

Non possono essere inserite nel sistema immagini superiori a 1 MB:

17. Breve descrizione morfologica e tipologica:

campo di testo ____

Nota esplicativa

Descrizione della struttura fisica, della tipologia architettonica e degli elementi architettonici e costruttivi maggiormente significativi del bene.

18. Breve descrizione storica:

campo di testo ____

Nota esplicativa

Descrizione sintetica della storia edilizia del bene e delle principali trasformazioni d'uso, possibilmente corredata da una bibliografia di riferimento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

19. Presenza di elementi significativi:

elementi decorativi:

☐ nessun elemento

☐ affresco

☐ stemma

☐ graffito

☐ lapide

☐ iscrizione

☐ tabernacolo

☐ elementi ornamentali

☐ altro

localizzazione:

☐ interno

☐ esterno

☐ Presenza di collezioni o beni mobili notificati S/N

Descrizione ed estremi della notifica ________

☐ Presenza di reperti archeologici visibili S/N

Descrizione e localizzazione ________

Nota esplicativa

Si intendono per elementi decorativi di pregio quelli elencati all'art. 11, comma 1, lettera *a)* del Codice *[a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o no alla pubblica vista, di cui all'art. 50, comma 1;»*

20. Altra documentazione:

Eventuale altra documentazione allegata (planimetrie, cartografie, foto aree, grafici di rilievo, immagini, relazioni, atti amministrativi, schede di dettaglio), in formato raster o vettoriale, fino ad un massimo di 10 allegati.

Formati supportati: DOC, PDF, RTF, JPG, TIF, BMP, DWG, DWF, DXF, XLS.

Gli allegati debbono essere corredati da una didascalia (*campo di testo*) che ne specifica la natura.

Nota esplicativa

L'inserimento della documentazione avverrà mediante upload dei file.

21. Precedenti schedature effettuate:

tipo di schedatura ________

soggetto esecutore ________

anno della schedatura ________

Nota esplicativa

Vanno indicate le eventuali schedature effettuate in precedenza a qualunque titolo, da soggetti anche diversi dall'ente proponente.

05A00767

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 novembre 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 3 agosto 2001, con il quale l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad»;

Visto il decreto 7 luglio 2004, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 agosto 2004;

Vista la comunicazione dell'Associazione Lo Doil, datata 25 novembre 2004, con la quale viene confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», l'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35;

Considerato che l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» risulta già iscritto nell'elenco degli organi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

smi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) della commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Mini-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

stero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

05A00681

DECRETO 20 gennaio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocellara del Belice».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 7 luglio 2004 e 19 ottobre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con decreto del 6 luglio 2001, è stata prorogata fino al 1° marzo 2005;

Considerato che l'Associazione culturale cultori della Nocellara del Belice, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 6 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, con decreto 6 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 7 luglio 2004, e 19 ottobre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° marzo 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 6 luglio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A00679

DECRETO 20 gennaio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 28 settembre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con decreto del 21 marzo 2001, è stata prorogata fino al 6 marzo 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 21 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 21 marzo 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 4 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 28 settembre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 marzo 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 marzo 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A00680

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 gennaio 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Toscana Tabacchi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il D.D. 31 luglio 1997, con il quale la società «Toscana Tabacchi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede legale in Roma e sede amministrativa in Bucine fraz. Ambra (Arezzo), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa i sigg. rag. Carlo Luigi Turchi, dott. Alessandro Vignani e il dott. Nicola Ermini ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota in data 7 gennaio 2005, con la quale è stato comunicato il decesso del rag. Carlo Luigi Turchi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Marco Mariani, nato a Pescara il 2 maggio 1965, domiciliato in Roma, viale dell'Università n. 11/A/6, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Carlo Luigi Turchi, deceduto, ad integrazione della terna commissariale.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 gennaio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00684

DECRETO 17 gennaio 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.S.A.G.I. centro di accoglienza soggiorno e di attività per giovani a r.l.», in Ponte a Poppi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, con il quale il rag. Carlo Luigi Turchi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.S.A.G.I. centro di accoglienza soggiorno e di attività per giovani a r.l.», con sede in Ponte a Poppi (Arezzo), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 28 luglio 1995;

Vista la nota in data 7 gennaio 2005, con la quale è stato comunicato il decesso del rag. Carlo Luigi Turchi;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Marco Turchi nato a Siena il 23 maggio 1961, e domiciliato in Siena, via Aldobrandini da Siena n. 2, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Carlo Luigi Turchi, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 gennaio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00685

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 24 gennaio 2005.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano, registrate a nome della società FARMA 3 S.r.l. (Determinazione n. 9).

Farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel Formulario Unico Nazionale cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993 la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI
ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI FARMACI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004, n. 1154, del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società FARMA 3 S.r.l. non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel Formulario unico nazionale di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, indicati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione, registrati a nome della società FARMA 3 S.r.l., con sede in via Solferino, 42 - Milano, codice fiscale 04434210151, non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2005

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO 1

Medicinale: ACIDO LATTICO FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030455012 - 6 ovuli 500 mg.

Medicinale: ACIDO SALICILICO FARMA 3.
Confezioni A.I.C. n.:
030456014 - flacone 20 g soluzione idroalcoolica 1%;
030456026 - flacone 100 g soluzione idroalcoolica 1%;
030456038 - flacone 100 g soluzione idroalcoolica 2%;
030456040 - composto soluzione idroalcoolica g 50.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Medicinale: ACIDO TRICLOROACETICO FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030458018 - fiala 3 g soluzione 50%.

Medicinale: ACQUA BORICA FARMA 3.
Confezione A.I.C. n. 030460012 - 3% flacone 500 ml.

Medicinale: ALCOOL SAPONATO FARMA 3.
Confezioni A.I.C. n.:
030463018 - soluzione 100 g;
030463020 - soluzione 250 g;
030463032 - soluzione 1 l.

Medicinale: ALLUMINIO IDROSSIDO CON MAGNESIO TRISILICATO FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030464010 - 30 compresse 120 + 250 mg.

Medicinale: AMIDO GLICEROLATO FARMA 3.
Confezioni A.I.C. n.:
030466015 - gel tubo g 30;
030466027 - gel barattolo kg 1.

Medicinale: AMINOFILLINA FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030468019 - 10 supposte 300 mg.

Medicinale: ANTISCOTTATURA FARMA 3
Confezione A.I.C. n.: 030469011 - unguento tubo 30 g.

Medicinale: ARGENTO PROTEINA TO FARMA 3.
Confezioni A.I.C. n.:
030472017 - 0,5% flacone gocce 10 g;
030472029 - 1% flacone gocce 10 g.

Medicinale: BLU DI METILENE FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030473019 - soluzione 1% flacone 20 ml.

Medicinale: CANFORA FARMA 3.
Confezioni A.I.C. n.:
030475014 - soluzione idroalcoolica 10% flacone g 100;
030475026 - soluzione idroalcoolica 10% flacone 1000 ml.

Medicinale: CANFOSALICILICA FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030477018 - crema tubo 30 g.

Medicinale: CARBONE COMPOSTO FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030478010 - 20 compresse.

Medicinale: CHININA SOLFATO FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030479012 - 20 compresse rivestite 250 mg.
Medicinale: CITROMAGNESIACA LIMONATA FARMA 3.
Confezioni A.I.C. n.:
030511012 - 4 compresse effervescenti g 10 arancia;
030511024 - 4 compresse effervescenti g 10 limone.

Medicinale: COTONE EMOSTATICO FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030480014 - flacone 2,5 g.

Medicinale: CRISTAL WOLETTO FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030482018 - 1% soluzione flacone g 20.

Medicinale: DESTROMETORFANO BROMIDRATO FARMA 3
Confezioni A.I.C. n.:
030483010 - gocce 1,5% 20 ml;
030483022 - sciroppo 0,3% flacone 150 ml.

Medicinale: DIMENIDRINATO FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030485015 - 15 compresse 50 mg.

Medicinale: FENILBUTAZONE FARMA 3.
Confezioni A.I.C. n.: 030488011 - 10 supposte 250 mg.

Medicinale: FUCSINA FENICA FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030494013 - soluzione idroalcoolica 0,3% flacone 20 g.

Medicinale: GENGI VARIO FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030495016 - soluzione 20 g.

Medicinale: GLICERINA FENICA FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030496018 - soluzione 1% 10 g.

Medicinale: IODIO FARMA 3.
Confezioni A.I.C. n.:
030506012 - soluzione alcoolica «I» flacone 10 ml;
030506024 - soluzione alcoolica «I» flacone 20 ml;
030506036 - soluzione alcoolica «I» flacone 50 ml;
030506048 - soluzione alcoolica «I» flacone 1 l;
030506051 - soluzione alcoolica «II» flacone 20 ml.

Medicinale: ITTIOLO FARMA 3.
Confezioni A.I.C. n.:
030508016 - 10% unguento g 30;
030508028 - 10% unguento barattolo 1000 g;
030508030 - 20% unguento g 30;
030508042 - 20% unguento 1000 g.

Medicinale: LASSATIVI VEGETALI FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030510010 - 20 compresse rivestite.

Medicinale: LITIO CARBONATO FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030513016 - 50 compresse 300 mg.

Medicinale: MERBROMINA FARMA 3
Confezioni A.I.C. n.:
030514018 - 2% flacone ml 30;
030514020 - 2% flacone ml 50;
030514032 - 2% flacone ml 500;
030514044 - 2% flacone l 1.

Medicinale: MIELE ROSATO FARMA 3.
Confezioni A.I.C. n.:
030516013 - soluzione g 25;
030516025 - soluzione g 60.

Medicinale: ODONTALGICHE FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030517015 - gocce 4 g.
Medicinale: OLIO CANFORA TO FARMA 3
Confezioni A.I.C. n.:
030519019 - soluzione 10% g 100;
030519021 - soluzione 10% l 1.

Medicinale: OLIO DI RICINO FARMA 3.
Confezioni A.I.C. n.:
030520011 -10 capsule g 1;
030520023 - 20 capsule g 1.

Medicinale: OLIO GOMENOLATO FARMA 3.
Confezioni A.I.C. n.:
030522015 - soluzione 1% flacone 20 g;
030522027 - soluzione 2% flacone 20 g.

Medicinale: PASTA DI LASSAR FARMA 3
Confezioni A.I.C. n.:
030526014 - tubo 30 g;
030526026 - barattolo 1000 g.

Medicinale: POLIGALA E NARCEINA FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030527016 - sciroppo 150 g.

Medicinale: POTASSIO PERMANGANATO FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030528018 - 10 compresse 250 mg.

Medicinale: PROMETAZINA FARMA 3
Confezione A.I.C. n.: 030530012 - 2% crema 30 g.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Medicinale: PROPIFENAZONE FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030531014 - 10 supposte 350 mg.

Medicinale: RINOBALSAMICHE FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030532016 - gocce 20 g.

Medicinale: SALICILICO FARMA 3
Confezioni A.I.C. n.:
030533018 - 2% unguento 50 g;
030533020 - 2% unguento kg 1;
030533032 - 5% unguento g 50;
030533044 - 5% unguento kg 1;
030533057 - 10% unguento g 50;
030533069 - 10% unguento kg 1.

Medicinale: SODIO BICARBONATO FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030534010 - 50 compresse 500 mg.

Medicinale: SOLFO ALCALINO FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030535013 - unguento 30 g.

Medicinale: SOLFO SALICILICO FARMA 3
Confezione A.I.C. n.: 030536015 - unguento 30 g.

Medicinale: TALCO MENTOLATO FARMA 3
Confezione A.I.C. n.: 030574014 - polvere 1% 100 g.

Medicinale: TETRACAINA CLORIDRATO FARMA 3.
Confezione A.I.C. n.: 030576019 - 6 supposte 15 mg.

Medicinale: VALERIANA FARMA 3.
Confezioni A.I.C. n.:
030572010 - tisana g 50;
030572022 - tisana g 100;
030572034 - estratto secco 20 compresse rivestite 50 mg.

Medicinale: VASELINA BORICA FARMA 3.
Confezioni A.I.C. n.:
030582011 - unguento 3% 30 g;
030582023 - UNG 1 kg.

Medicinale: ZINCO OSSIDO FARMA 3
030584015 - unguento 30 g;
030584027 - unguento 1 kg.

05A00770

DETERMINAZIONE 26 gennaio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinales Velcade (bortezomib), autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione C/22 2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Velcade (bortezomib), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione del 21 gennaio 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/04/274/001 un flaconcino da 3,5 mg;

titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15/16 dicembre 2004;

Vista la deliberazione n. 6 in data 22 dicembre 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale VELCADE debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale VELCADE (bortezomib) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: 1 flaconcino da 3,5 mg - A.I.C. n. 036559019/E (in base 10) 12VQ5C (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale VELCADE (bortezomib) è classificata come segue:

confezione: 1 flaconcino da 3,5 mg - A.I.C. n. 036559019/E (in base 10) 12VQ5C (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1300,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2145,52 euro.

Sconto obbligatorio del 14,2% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Rispetto del tetto di spesa di 14,7 milioni di euro per la durata del contratto (2 anni).

Verifica dei dati di consumo e spesa e meccanismo automatico di incremento dello sconto sull'ex factory per recuperare, nel semestre successivo alla scadenza del contratto, l'eventuale maggior aggravio.

Numero di cicli terapeutici medio: 3,4 (verifica a dodici mesi dell'effettiva media del numero dei cicli, per l'eventuale ricalcolo del tetto di spesa.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP 2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extra ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Farmaco-vigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 gennaio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A00907

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 13 gennaio 2005.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avente ad oggetto «Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera *b)*, e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo e le regioni e le province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Rilevato che le infezioni da Legionella sono sottoposte a sorveglianza speciale da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), della Comunità europea in cui è operante l'European Working Group for Legionella Infections (EWGLI) e dell'Istituto superiore di sanità del nostro Paese;

Visto il proprio atto rep. n. 936 del 4 aprile 2000, recante linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, con il quale Governo e regioni e province autonome hanno concordano sulla necessità di attivare sul territorio nazionale misure di prevenzione e controllo, ferma restando l'autonomia delle regioni e delle province autonome nell'adottare le soluzioni organizzative più idonee, in relazione alle esigenze della loro programmazione;

Vista la proposta di accordo, pervenuta dal Ministero della salute il 12 ottobre 2004, nel testo elaborato dal Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate e dal Centro nazionale di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità, tenendo conto delle

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

linee guida di cui al citato atto rep. n. 936 del 4 aprile 2000 e degli esiti del confronto con i rappresentanti delle associazioni turistico-alberghiere e termali;

Considerati gli esiti dell'incontro tecnico intervenuto sull'argomento il 18 novembre 2004, nel corso del quale i rappresentanti del Ministero della salute e delle regioni e delle province autonome hanno congiuntamente perfezionato il testo della proposta di accordo in esame;

Acquisito su detta stesura, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Ministero della salute e delle regioni e delle province autonome;

Sancisce accordo

tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome, nei termini sotto riportati.

Premessa.

Il presente accordo, tenuto conto della complessa tematica del controllo della legionellosi:

non ha carattere esaustivo, né vuole sostituirsi alle più ampie, dettagliate e complete norme di prevenzione e agli interventi di bonifica presenti nelle linee guida nazionali ed europee, alle quali, tuttavia, esso si ispira;

è da considerarsi un insieme di suggerimenti tecnico-pratici, basati sulle evidenze scientifiche più aggiornate, la cui implementazione, mentre da un lato non costituisce obbligo per i responsabili delle strutture alberghiere, dall'altro non li esime dalle responsabilità inerenti alla tutela del diritto alla salute del cliente ospite.

1. *Obiettivi.*

La finalità del presente accordo è quella di offrire ai direttori di strutture turistico-ricettive e termali:

gli elementi di giudizio per la valutazione del rischio legionellosi in dette strutture;

norme di comportamento che riducano al minimo tale rischio.

2. *La legionellosi.*

La malattia dei legionari è stata identificata per la prima volta in seguito ad una grave epidemia avvenuta nel 1976 in un gruppo di ex combattenti dell'American Legion (da qui il nome della malattia) che avevano partecipato ad una conferenza al Westin Hotel di Philadelphia, negli Stati Uniti. Da allora in vari Paesi è stato attivato un sistema di sorveglianza della malattia.

In Italia, per i casi di legionellosi, con decreto del Ministro della sanità del 15 dicembre 1990, è prevista la notifica obbligatoria in classe II. La malattia, inoltre, è sottoposta ad un programma di sorveglianza speciale, di cui all'accordo Stato-Regioni, atto rep. n. 936 del 4 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 2000 - serie generale - n. 103.

In Europa, nel 1986, si è costituito il Gruppo di lavoro europeo per le Infezioni da Legionella (EWGLI) e nel 1987 i membri di questo gruppo hanno iniziato un'attività di sorveglianza per i casi di legionellosi associati a viaggi in Europa. Lo EWGLI è ancora oggi composto da un gruppo di esperti internazionali che, tra i vari obiettivi, condividono quello comune di prevenire nei cittadini europei la legionellosi associata ai viaggi.

Per molte ragioni, le persone che viaggiano verso località di vacanza, specialmente in quelle a clima caldo, sono a rischio e, fino al 50% dei casi di legionellosi diagnosticati in alcuni Paesi europei sono rappresentati da legionellosi associata ai viaggi.

Lo schema di sorveglianza, nominato EWGLINET nel 2002, è ora ufficialmente inserito nell'ambito del programma europeo per il controllo delle malattie trasmissibili e prevede la notifica ad un centro coordinatore, in Londra, di tutti i casi di legionellosi presumibilmente acquisita durante un viaggio.

La legionellosi è una grave forma di polmonite causata da batteri appartenenti al genere Legionella. Legionella è un microrganismo ubiquitario, ampiamente diffuso in natura, dove si trova principalmente associato alla presenza di acqua. È stata isolata dall'acqua naturale di fiumi, laghi e serbatoi, a bassa concentrazione. Concentrazioni elevate possono essere rilevate in sistemi di acqua condottata, sottoposti ad inadeguata manutenzione, o in impianti di climatizzazione dell'aria costituiti da torri di raffreddamento, condensatori evaporativi o umidificatori dell'aria.

2.1 Sintomi.

La malattia in genere si manifesta inizialmente con febbre, brividi, cefalea e dolori muscolari, seguiti da tosse secca e difficoltà respiratoria, che in alcuni casi progrediscono fino ad una polmonite grave. Quasi un terzo delle persone colpite presenta anche diarrea o vomito e circa il 50% confusione mentale e delirio. La letalità è del 10-15%.

Il periodo di incubazione normalmente oscilla dai due ai dieci giorni e i sintomi si manifestano mediamente tra i tre e i sei giorni dopo l'esposizione.

2.2 Vie di trasmissione.

La legionellosi viene generalmente contratta per via respiratoria, mediante inalazione o microaspirazione di aerosol in cui è contenuto il batterio. L'aerosol si forma attraverso le minuscole gocce generate dallo spruzzo dell'acqua, o dall'impatto dell'acqua su superfici solide. Più le goccioline sono piccole, più sono pericolose; gocce d'acqua con un diametro inferiore a 5μ raggiungono più facilmente le basse vie respiratorie. L'aerosol può essere generato da:

apertura di un rubinetto o di una doccia;

vasche per idromassaggio e piscine;

bagni turchi e aree adibite a sauna;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

torri di raffreddamento/condensatori evaporativi;

fontane ornamentali, specialmente se collocate in ambiente interno;

impianti di irrigazione di giardini;

acque di scarico di impianti igienici.

A tutt'oggi non è dimostrato che la malattia si possa contrarre bevendo acqua contaminata e sembra esclusa la trasmissione diretta tra uomo e uomo.

2.3 Definizione di cluster.

Possiamo identificare casi singoli di legionellosi o cluster di casi. Particolarmente rilevante ai fini delle misure di controllo della malattia è il «cluster» di legionellosi associata ai viaggi, definito come il verificarsi di due o più casi associati con la stessa struttura turistico-recettiva nell'arco di due anni.

3. *Prevenzione e controllo del rischio da esposizione a legionella.*

Negli ultimi anni si è verificato un notevole incremrento dei casi diagnosticati di legionellosi associata ai viaggi e, nel 2002, sono stati notificati al Centro coordinatore dello EWGLINET circa 675 casi di malattia, probabilmente acquisiti in strutture recettive. Parallelamente sono aumentati i ricorsi legali intentati dai turisti per ottenere risarcimenti da parte degli alberghi presso cui avevano presumibilmente contratto la malattia.

Considerando le implicazioni economiche e di immagine che possono derivare da questi episodi, l'approccio più pragmatico è quello di fare il possibile per mettere in atto tutte le misure necessarie alla prevenzione della malattia.

Perché la prevenzione sia efficace, le misure di controllo devono essere attuate non solamente in risposta ad un caso o a un cluster di casi di legionellosi, ma prima che questi si verifichino.

3.1. Misure di prevenzione per la riduzione del rischio.

Per assicurare una riduzione del rischio di legionellosi, lo strumento fondamentale da utilizzare non è il controllo di laboratorio routinario, ma l'adozione di misure preventive, basate sull'analisi del rischio costantemente aggiornata. Di conseguenza tutti i gestori di strutture recettive devono garantire l'attuazione delle seguenti misure di controllo, alcune delle quali devono essere effettuate da personale opportunamente addestrato, che indossi, soprattutto per quelle operazioni che generano aerosol, idonei dispositivi di protezione individuale:

a) mantenere costantemente l'acqua calda a una temperatura superiore ai 50^{0}C all'erogazione. L'acqua in uscita da tutti i rubinetti deve essere molto calda al tatto [(1)] (si raccomanda di mettere degli avvisi accanto ai rubinetti e alle docce o, in alternativa, si possono utilizzare rubinetti a valvola termostatica);

b) mantenere costantemente l'acqua fredda ad una temperatura inferiore a 20^{0}C. Se non si riesce a raggiungere questa temperatura, e se una qualsiasi parte dell'impianto dell'acqua fredda o delle uscite si trova al di sopra di questa temperatura, si deve prendere in considerazione un trattamento che disinfetti l'acqua fredda;

c) fare scorrere l'acqua (sia calda che fredda) dai rubinetti e dalle docce delle camere non occupate, per alcuni minuti almeno una volta a settimana e comunque sempre prima che vengano occupate;

d) mantenere le docce, i diffusori delle docce ed i rompigetto dei rubinetti puliti e privi di incrostazioni, sostituendoli all'occorrenza;

e) pulire e disinfettare regolarmente (almeno 2 volte l'anno) le torri di raffreddamento ed i condensatori evaporativi delle unità di condizionamento dell'aria;

f) svuotare, disincrostare e disinfettare i serbatoi di accumulo dell'acqua calda (compresi gli scalda acqua elettrici) almeno due volte all'anno e ripristinarne il funzionamento dopo accurato lavaggio;

g) disinfettare il circuito dell'acqua calda con cloro ad elevata concentrazione (cloro residuo libero pari a 50 ppm per un'ora o 20 ppm per due ore) o con altri metodi di comprovata efficacia dopo interventi sugli scambiatori di calore e all'inizio della stagione turistica;

h) pulire e disinfettare tutti i filtri dell'acqua regolarmente ogni 1-3 mesi;

i) ispezionare mensilmente i serbatoi dell'acqua, le torri di raffreddamento e le tubature visibili. Accertarsi che tutte le coperture siano intatte e correttamente posizionate;

j) se possibile, ispezionare l'interno dei serbatoi d'acqua fredda, e comunque disinfettare almeno una volta l'anno con 50 mg/l di cloro per un'ora. Nel caso ci siano depositi o sporcizia, provvedere prima alla pulizia. La stessa operazione deve essere effettuata a fronte di lavori che possono aver dato luogo a contaminazioni o a un possibile ingresso di acqua non potabile;

k) accertarsi che eventuali modifiche apportate all'impianto, oppure nuove installazioni, non creino bracci morti o tubature con assenza di flusso dell'acqua o flusso intermittente. Ogni qualvolta si proceda a operazioni di bonifica, occorre accertarsi che subiscano il trattamento di bonifica anche: bracci morti costituiti dalle tubazioni di spurgo o prelievo, le valvole di sovrapressione e i rubinetti di bypass presenti sugli impianti;

l) in presenza di attrezzature per idromassaggio, occorre assicurarsi che le stesse siano sottoposte al controllo da personale esperto, che deve provvedere alla effettuazione e alla registrazione delle operazioni di pulizia e di corretta prassi igienica come:

sostituire almeno metà della massa di acqua ogni giorno;

trattare continuamente l'acqua con 2 - 3mg/l di cloro;

[(1)] Un modo pratico di verifica del «molto caldo al tatto» è il seguente: non deve essere possibile tenere le mani sotto l'acqua corrente per più di qualche secondo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

pulire e risciacquare giornalmente i filtri per la sabbia;

controllare almeno tre volte al giorno la temperatura e la concentrazione del cloro;

assicurare una operazione di disinfezione accurata almeno una volta a settimana.

Oltre a queste misure, per un'efficace prevenzione è necessario che in ogni struttura turistico-recettiva venga effettuata periodicamente un'analisi del rischio, secondo quanto descritto nel prossimo paragrafo 3.2. Questa analisi diventa urgente in presenza di un caso di legionellosi.

3.2. Analisi del rischio.

Quando si effettua una valutazione del rischio, tra i fattori da considerare si ricordano:

a) la fonte di approvvigionamento dell'acqua dall'impianto;

b) i possibili punti di contaminazione dell'acqua all'interno dell'edificio;

c) le caratteristiche di normale funzionamento dell'impianto;

d) le condizioni di funzionamento non usuali, ma ragionevolmente prevedibili (es.: rotture);

e) le prese d'aria per gli edifici (che non dovrebbero essere situate vicino agli scarichi delle torri di raffreddamento).

3.2.1 Nomina di un responsabile.

Ogni struttura turistico-recettiva deve individuare una persona responsabile per l'identificazione e la valutazione del rischio potenziale di infezione, che sia esperto e che comprenda l'importanza della prevenzione e dell'applicazione delle misure di controllo.

3.2.2 Fattori di rischio.

Il rischio di acquisizione della legionellosi dipende da un certo numero di fattori. Tra questi ricordiamo quelli più importanti:

1) la presenza e la carica di Legionella;

2) le condizioni ideali per la moltiplicazione del microrganismo (ad esempio: temperatura compresa tra 20 e 50^{0}C, presenza di una fonte di nutrimento come alghe, calcare, ruggine o altro materiale organico);

3) la presenza di tubature con flusso d'acqua minimo o assente;

4) l'utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta;

5) la presenza di impianti in grado di formare un aerosol capace di veicolare la legionella (un rubinetto, un nebulizzatore, una doccia, una torre di raffreddamento, ecc.);

6) la presenza (e il numero) di soggetti sensibili per abitudini particolari (es. fumatori) o caratteristiche peculiari (età, patologie croniche, ecc.).

3.2.3 Ispezione della struttura.

Una corretta valutazione del rischio correlato ad una struttura turistico-recettiva deve partire dall'analisi di uno schema aggiornato (se disponibile) dell'impianto, per individuarne i punti critici.

In base alla mappa si può prevedere quali siano le sezioni dell'impianto che possono presentare un rischio per gli ospiti o per i dipendenti. L'ispezione della struttura deve essere accurata per poter evidenziare eventuali fonti di rischio e valutare l'intero impianto, non solamente i singoli componenti. A questo deve seguire la valutazione dell'uso delle varie sezioni o parti dell'impianto, alla ricerca di bracci morti o comunque soggetti a ristagno di acqua o a un suo defluire intermittente. Una particolare attenzione deve essere posta nel valutare l'utilizzo delle differenti aree o ali della struttura, in funzione di una loro possibile bassa occupazione, che potrebbe favorire la proliferazione del batterio.

3.2.4 Periodicità.

L'analisi del rischio deve essere effettuata regolarmente (almeno ogni 2 anni) e ogni volta che ci sia motivo di pensare che la situazione si sia modificata. L'analisi deve, comunque, essere rifatta ad ogni segnalazione di un possibile caso di legionellosi.

3.2.5 Registro degli interventi.

Ogni struttura turistico-recettiva deve istituire un registro per la documentazione degli interventi di valutazione del rischio e di manutenzione, ordinari e straordinari, sugli impianti idrici e di climatizzazione.

Tutti gli interventi devono essere approvati e firmati dal responsabile.

4. *Misure da porre in essere in presenza di rischio.*

Se in una struttura turistico-recettiva si evidenzia la presenza di un potenziale rischio (es.: la temperatura dell'acqua calda è inferiore a quella raccomandata; la concentrazione di disinfettante non raggiunge il livello necessario per l'abbattimento della carica batterica; o altro) si deve effettuare un campionamento dell'acqua per la ricerca di Legionella, in un numero di siti che sia rappresentativo di tutto l'impianto idrico, e comunque non inferiore a sei.

4.1. Siti di campionamento.

I siti da cui effettuare il campionamento sono i seguenti:

rete dell'acqua fredda:

a) serbatoio dell'acqua (possibilmente dalla base);

b) il punto più distale dal serbatoio;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

rete dell'acqua calda:

a) la base del serbatoio dell'acqua calda vicino alle valvole di scarico;

b) ricircolo dell'acqua calda;

c) almeno 2 siti di erogazione lontani dal serbatoio dell'acqua calda (docce, rubinetti).

4.2 Esiti del campionamento.

4.2.1 Esiti negativi dell'esame batteriologico.

Se il campionamento risulta negativo, ma non è possibile adottare le raccomandazioni elencate al paragrafo 3.1, esso deve essere ripetuto con cadenza da stabilirsi sulla base di un'analisi del rischio e inserito in un piano di autocontrollo.

In una prima fase il campionamento deve essere ripetuto mensilmente per almeno sei mesi, e comunque le analisi devono essere sempre ripetute prima dell'apertua stagionale della struttura recettiva.

Nel caso in cui il campionamento risulti negativo e vengano effettuati gli interventi necessari a rimuovere potenziali fattori di rischio dall'impianto ed adottate le procedure riportate nella lista di controllo, non è necessario ripetere il campionamento mensilmente, ma solo ad intervalli dipendenti dai risultati dell'analisi del rischio.

4.2.2 Esiti positivi dell'esame batteriologico.

Se il campionamento è positivo, oltre a quanto specificato nella lista di controllo, occorre mettere in atto le misure elencate nella tabella 1, di cui al punto 5, del presente accordo, a seconda della carica di legionella riscontrata all'esame batteriologico.

GU UFFICIALE ON-LINE

DIAGRAMMA RIASSUNTIVO DELL'ANALISI DEL RISCHIO

In base ai risultati complessivi dell'analisi del rischio, è quindi opportuno preparare, con l'ausilio di personale tecnico qualificato, un protocollo scritto per il controllo e la manutenzione degli impianti che specifichi gli interventi (fisici o chimici) da mettere in atto le procedure di pulizia e disinfezione e la loro periodicità.

Per maggiori informazioni sui possibili trattamenti di disinfezione si rimanda all'accordo Stato-regioni del 4 aprile 2000, recante «Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi», pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2000, oppure alle «European Guidelines for control and prevention of travel associated Legionnaire's disease» disponibili sul sito internet www.ewgli.org.

È opportuno che l'efficacia delle misure di controllo venga verificata periodicamente.

5. *Interventi da effettuare al verificarsi di un caso o un cluster di casi di legionellosi in una struttura recettiva.*

5.1 Indagine epidemiologica e ambientale - campionamenti - analisi microbiologica.

5.1.1 Ogni volta che si verifica un caso o un cluster di casi associati ad una struttura recettiva:

le autorità sanitarie locali devono condurre un'accurata indagine epidemiologica ed ambientale;

devono essere eseguiti dei campionamenti di acqua, al fine di confermare o escludere la struttura recettiva come possibile fonte d'infezione;

il numero dei campioni da prelevare è proporzionale alle dimensioni dell'impianto;

la visita di controllo ed il campionamento si svolgono alla presenza del responsabile definito al punto 3.2.1. e/o del tecnico che gestisce gli impianti;

5.1.2 In presenza di un cluster, l'analisi microbiologica deve essere effettuata dal Laboratorio regionale di riferimento (www.ministerosalute.it) in grado di identificare Legionella spp e sottogruppi, poiché l'individuazione della presenza e del tipo di legionelle è tecnicamente complessa e richiede competenze di laboratorio specializzate.

Il campionamento permette di effettuare una valutazione della contaminazione dell'impianto idrico della struttura, distinguendo fra una colonizzazione locale ed una sistemica, e di identificare i punti a maggior rischio.

Anche se è difficile definire il limite massimo di legionelle presenti in un impianto al di sotto del quale la probabilità di contrarre la malattia sia assente, si considera comunemente che, in presenza di una carica inferiore o uguale a 10^2 unità formanti colonia (UFC)/litro, la probabilità di essere infettati sia estremamente bassa.

TABELLA 1

TIPO DI INTERVENTO A SECONDA DELLA CONCENTRAZIONE DI LEGIONELLA (UFC/L) NELL'IMPIANTO IDRICO.

Legionella (UFC/L)	Intervento richiesto
Minore di 100 UFC/L	Nessun intervento
Maggiore di 100 UFC/L ma minore o uguale a 1000 UFC/L	Verificare che siano in atto le misure di controllo elencate al punto 3.1. Negli stabilimenti termali effettuare comunque una bonifica
Maggiore di 1000 UFC/L ma minore o uguale a 10.000 UFC/L	In assenza di casi, verificare che siano in atto le misure di controllo elencate al punto 3.1. ed effettuare una valutazione del rischio. In presenza di un caso singolo o di un cluster rivedere le misure di controllo messe in atto ed effettuare una bonifica
Maggiore di 10.000 UFC/L	Contaminazione importante: mettere in atto immediatamente misure di bonifica, sia in presenza che in assenza di casi. Successiva verifica dei risultati, sia immediatamente dopo la bonifica, sia periodicamente per verificare l'efficacia delle misure adottate.

Per quanto riguarda le torri di raffreddamento, gli interventi da effettuare in base alle concentrazioni di legionelle per litro, sono riportati in tabella 2.

TABELLA 2

TIPO DI INTERVENTO A SECONDA DELLA CONCENTRAZIONE DI LEGIONELLA (UFC/L) NELLE TORRI DI RAFFREDDAMENTO.

Legionella (UFC/L)	Intervento richiesto
Minore o uguale a 1000 UFC/L	Nessun intervento
Maggiore di 1000 UFC/L ma minore o uguale a 10.000 UFC/L	In assenza di casi, verificare che siano in atto le misure di controllo elencate al punto 3.1. ed effettuare una valutazione del rischio. In presenza di un caso singolo o di un cluster rivedere le misure di controllo messe in atto ed effettuare una bonifica.
Maggiore di 10.000 UFC/L	Contaminazione importante: mettere in atto immediatamente misure di bonifica sia in presenza che in assenza di casi. Successiva verifica dei risultati, sia immediatamente dopo la bonifica, sia periodicamente per verificare l'efficacia delle misure adottate.

L'indagine ambientale consente quindi di identificare sia gli interventi di emergenza da mettere in atto immediatamente, sia quelli a lungo termine, necessari per prevenire il verificarsi di ulteriori casi di legionellosi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6. *Interventi di controllo.*

6.1. Interventi di emergenza in presenza di un cluster o di un caso singolo:

A) In presenza di un cluster:

gli interventi di controllo devono essere intrapresi tempestivamente, ma solo dopo che siano stati raccolti i campioni;

a scopo preventivo, tutte le attrezzature non essenziali, come piscine per idromassaggio e torri di raffreddamento degli impianti dell'aria condizionata, devono essere disattivate immediatamente, fino a che vengano effettuati gli accertamenti analitici del caso;

una volta ultimati gli accertamenti, qualora gli stessi risultino positivi, deve essere effettuata al più presto la bonifica ambientale, seguita dalla successiva verifica della sua efficacia secondo quanto indicato nelle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, di cui al citato Accordo Stato-regioni del 4 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2000;

B) in presenza di un caso singolo:

la bonifica ambientale viene raccomandata in caso di positività dell'analisi dei campioni alle concentrazioni indicate nelle tabelle 1 e 2;

6.1.1 Sospensione dell'attività della struttura turistico-recettiva.

La decisione se chiudere o meno la struttura turistico-recettiva, in ogni caso, sia in presenza di un caso singolo che di un cluster, deve essere presa dalle autorità sanitarie locali sulla base dell'accurata valutazione del rischio di cui al punto 3.2 e della verifica dell'attuazione delle misure raccomandate nel punto 3.1.

6.2. Interventi di controllo a lungo termine.

La scelta degli interventi preventivi a lungo termine deve essere basata su una approfondita valutazione del rischio, combinata con i dati epidemiologici disponibili. Il controllo a lungo termine è efficace solo se l'applicazione delle misure preventive è rigorosa. Esse possono richiedere modifiche dell'impianto idrico ed un miglioramento del monitoraggio, oltre ad un miglioramento della gestione dell'impianto stesso e della formazione del personale addetto.

7. *Stabilimenti termali.*

Le strutture termali sono considerate tra i luoghi più favorevoli alla insorgenza di legionellosi perché:

frequentati da persone a rischio di contrarre l'infezione;

per la possibilità di esposizione diretta ad aerosol, prodotto da specifiche apparecchiature o prodotto da piscine o vasche per idromassaggio;

per la presenza di acque, che spesso sgorgano ad una temperatura ideale per la crescita di Legionella.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, oltre alle misure di prevenzione e controllo elencate nel paragrafo 3.1 per quanto applicabili, ogni 6 mesi, e ogni volta che ci sia una ripresa dell'attività dopo un periodo di chiusura dello stabilimento, deve essere effettuato un monitoraggio degli impianti per la ricerca di legionella e, nel caso in cui il campionamento ambientale rilevi la presenza di legionella ad una concentrazione superiore a 10^2 UFC/L, deve essere attuato un intervento di bonifica.

In presenza di attrezzature per terapia inalatoria, i dispositivi per i trattamenti individuali devono essere ovviamente sostituiti per ogni paziente o sottoposti a sterilizzazione.

Roma, 13 gennaio 2005

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

05A00847

GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 11 gennaio 2005, n. **200500584.**

Circolare esplicativa del Piano per l'arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro le 6 miglia che utilizzano il sistema di pesca a strascico.

Premessa.

Il presente provvedimento viene emanato al fine di integrare e modificare quanto disposto dalla Circolare n. 200431125 del 7 ottobre 2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 - serie generale - del 7 dicembre 2004 ed in particolare il paragrafo 5, comma 1 e comma 9, e il paragrafo 6.

COPIA TRATTA DA

Modalità di presentazione della domanda.

Il paragrafo 5, comma 1 viene così modificato:

«i termini di presentazione delle domande di adesione al Piano per l'arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro le 6 miglia, che utilizzano il sistema di pesca a strascico, sono riaperti e prorogati di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana»;

Il paragrafo 5, comma 9 viene così modificato:

«per le istanze presentate sulla base del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 e per le quali è già intervenuto il decreto di concessione ma non quello di liqui-

dazione, è previsto, a richiesta dell'interessato, il riconoscimento dell'intero ammontare del premio senza le decurtazioni introdotte dal decreto-ministeriale 5 febbraio 2003, sempreché la demolizione stessa avvenga o sia avvenuta entro il termine di 6 mesi dalla riconsegna del titolo abilitativo alla pesca o entro ulteriori trenta giorni in caso di proroga concessa dall'Autorità marittima di iscrizione dell'imbarcazione».

Formazione della graduatoria.

Il paragrafo 6 viene così modificato:

«Alle imbarcazioni risultate rispondenti ai requisiti di cui al paragrafo 3 della circolare in premessa, saranno assegnate le priorità, nell'ordine di seguito indicate:

a) imbarcazioni che esercitano l'attività di pesca con il sistema di strascico entro le 3 miglia, in base ad apposita autorizzazione rilasciata per tale attività di pesca "speciale" e/o tradizionale a carattere stagionale (3-4 mesi all'anno), nei compartimenti marittimi di Rimini, Chioggia, Ravenna, Monfalcone, Trieste e Venezia; ovvero imbarcazioni che esercitano l'attività di pesca con il sistema a strascico entro le 3 miglia con autorizzazione diversa da quelle predette.

Tali attività sono state finora consentite, con autorizzazioni in deroga al regolamento (CE)1626/94. Peraltro, con l'applicazione di precedenti misure di riduzione di tale attività di pesca, si è raggiunto, in modo progressivo, il dimezzamento del numero di imbarcazioni già autorizzate a tale tipo di pesca al momento dell'entrata in vigore del predetto regolamento (CE)1626/94;

b) imbarcazioni che esercitano l'attività entro le 6 miglia autorizzate con licenza di pesca al solo sistema a strascico;

c) imbarcazioni che esercitano l'attività entro le 6 miglia autorizzate con licenza di pesca al sistema a strascico e ad altri sistemi di pesca (c.d. unità polivalenti).».

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2005

Il direttore generale
per la pesca e l'acquacoltura
TRIPODI

05A00915

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 27 gennaio 2005, n. **CNIPA/CR/46.**

Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004: codici identificativi della chiave pubblica relativa alle coppie di chiavi utilizzate dal Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione per la sottoscrizione dell'elenco pubblico.

Il decreto 2 luglio 2004 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 2004 nel disciplinare la «Competenza in materia di certificatori di firma elettronica», stabilisce che «Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) provvede alla tenuta dell'elenco pubblico dei certificatori e cura gli adempimenti connessi, ivi compresi quelli relativi all'accreditamento, previsti dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, dagli articoli 27 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004.».

Ciò premesso, in attuazione delle disposizioni sopra citate, si provvede alla pubblicazione dei codici identificativi relativi alla chiave pubblica della coppia di chiavi utilizzate dal presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, dott. Livio Zoffoli, per la sottoscrizione dell'elenco pubblico.

I codici in parola, costituiti dall'impronta del certificato della suddetta chiave pubblica, generata impiegando ambedue le funzioni di hash RIPEMD-160 e SHA-1, sono i seguenti:

a. 6482 F960 DC58 7DF5 BCA9 9E59 4B39 8019 05C5 56B0, ottenuto utilizzando l'algoritmo ISO/IEC 10118-3: 1998 Dedicated Hash-Function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160;

b. F758 2B22 3891 3258 A5F3 4FFF A06A 5A26 8997 732B, ottenuto utilizzando l'algoritmo ISO/IEC 10118-3: 1998 Dedicated Hash-Function 3, corrispondente alla funzione SHA-1.

Tale certificato è stato emesso dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione in data 28 dicembre 2004, con il numero di serie 41D1 2C19.

Roma, 27 gennaio 2005

Il Presidente: ZOFFOLI

05A00902

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º febbraio 2005

Dollaro USA	1,3027
Yen giapponese	135,16
Corona danese	7,4404
Lira Sterlina	0,69255
Corona svedese	9,0945
Franco svizzero	1,5516
Corona islandese	80,47
Corona norvegese	8,2945
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	30,028
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4313
Zloty polacco	4,0501
Leu romeno	37512
Tallero sloveno	239,75
Corona slovacca	38,140
Lira turca	1,7342
Dollaro australiano	1,6896
Dollaro canadese	1,6153
Dollaro di Hong Kong	10,1610
Dollaro neozelandese	1,8347
Dollaro di Singapore	2,1366
Won sudcoreano	1339,05
Rand sudafricano	7,78629

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A01022

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica della forma societaria dell'Organismo «SGS Italia srl» di Milano in «SGS Italia Spa»

L'autorizzazione ad emettere certificazioni CE secondo la direttiva 97/23/CE già rilasciata, con decreto dirigenziale del 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 marzo 2004, n. 59, all'Organismo «SGS Italia srl» con sede in Milano, via G. Gozzi 1A, deve intendersi modificata per quanto riguarda la sola denominazione sociale variata in «SGS Italia Spa».

05A00771

Modifica della denominazione dell'Organismo «Istituto di certificazione della qualità» di Milano in «Certiquality srl - Istituto di certificazione della qualità».

L'autorizzazione ad emettere certificazioni CE secondo la direttiva 97/23/CE già rilasciata, con decreto dirigenziale del 28 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 2003, n. 23, all'Organismo «Istituto di certificazione della qualità» con sede in Milano, via Gaetano Giardino 4, deve intendersi modificata per quanto riguarda la sola denominazione sociale variata in «Certiquality srl - Istituto di certificazione della qualità» siglabile «Certiquality srl».

05A00772

Modifica della denominazione della società «IQM - Innovazione, Qualità e Miglioramento srl» di Roma in «IQM - Ispezioni e Monitoraggi per la qualità srl» in sigla «IQM Ispezioni srl».

L'abilitazione ad effettuare verifiche degli impianti di messa a terra di impianti elettrici ai sensi del decreto dei Presidente della Repubblica n. 462 dei 22 ottobre 2001, già rilasciata alla «IQM - Innovazione, Qualità e Miglioramento srl» di Roma - via Belisario 7 - con decreto direttoriale del 18 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 2003 n. 72, è modificata per quanto riguarda la sola denominazione sociale ora variata in «IQM - Ispezioni e Monitoraggi per la Qualità srl» in sigla «IQM Ispezioni srl».

05A00773

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Summa»

Estratto determinazione n. 4 del 24 gennaio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SUMMA nella a forma e confezione:

«30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili;

Titolare A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Elio Vittoriani n. 129, cap 00100, codice fiscale n. 01751900877.

Confezione: «30 mg + 10 mg compresse» - 28 compresse divisibili A.I.C. n. 035267018 (in base 10), 11 N8GB (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa divisibile;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore: Chiesi farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo);

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: delapril cloridrato 30 mg; Manidipina cloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 67,6 mg; idrossipropilcellulosa basso sostituita 7,5 mg; idrossipropilcellulosa 3 mg; magnesio stearato 1,8 mg; riboflavina 0,02 mg; E 110 lacca di alluminio 0,08 mg;

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. La terapia di associazione è indicata quando sia richiesta una ulteriore riduzione della pressione arteriosa rispetto alla monoterapia con delapril o manidipina.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 035255, relativo al farmaco «Esprit» e successive modifiche;

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

«30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 035267018 (in base 10), 11N8GB (in base 32);

classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 035267018 - «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00769

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla produzione e vendita nello stabilimento industriale di Sant'Arsenio, dell'acqua minerale «Futurella»

Con decreto dirigenziale n. 1/A.G.C. 12 del 14 gennaio 2005, la società Futurella S.p.a., con sede in Sant'Arsenio (Salerno) via Secchio n. 19, codice fiscale n. 0358020656, è stata autorizzata alla produzione e vendita, nello stabilimento industriale sito in Sant'Arsenio (Salerno), dell'acqua minerale «Futurella» in pet e in vetro e utilizzo della stessa per lapreparazione di bevande analcoliche.

L'imbottigliamento avverrà in contenitori PET dellacapacitàdi2,0- 1,5 - 1,0 e 0,5 litri e in contenitori di vetro da 1,00- 0,92 - 0,75 - 0,5 - 0,25 - 0,2 e 0,18 litri.

05A00768

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501028/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 2 0 4 *

€ 1,00